

1738 – Transazione del Duca Francesco Vergara con la nipote D. Teresa Vergara  
e suo marito D. Scipione Capano.

Archivio di Stato di Napoli, segnatura<sup>1</sup>:  
Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente.  
Fascicolo 3794, fogli da 59r a 80r e da 180r a 199r

© 2013 Roberto Vergara Caffarelli

[f. 59r] [f. 180r]Copia

Die quinta m[ensis] Augusti mil[es]imo septi[ngentesi]mo trig[esi]mo octavo Neap[oli] et prop[ri]e in domibus Ill[ustr]is Ducis Querci parve..(?), ubi ad p[raese]ns habitat D[omi]nus D. Nicolaus de Guevara sitis ante Bancum Pauperum<sup>2</sup>, salutatione Angelica pulsata in actu stipulationis p[raese]ntis Instrumenti, tribus luminibus accensis pro observandis solemnitatibus a jure requisitis in nocturnis actibus = Così nella n[ost]ra p[rese]nza il Sig. D[on] Fran[ces]co Vergara Duca di Craco erede in feudalibus del fu Sig[no]r Mar[che]se D[on] Biase suo germano, e coerede ne burg[ensati]ci pro medietate del med[esi]mo; il q[ua]le Sig[no]r Duca agge, ed interv[iene] alle cose infra p[er] sé, suoi er[ed]i, e suc[cesso]ri da una parte. \_\_\_\_\_

E li Sig[no]ri D[on] Scipione Capano<sup>3</sup>, e D[onna] Teresa Vergara coniugi, figlia, ed erede d[ett]a Sig[nor]a D. Teresa pro alia medietate ne' burg[ensati]ci del med[esi]mo fu Sig[no]r March[ese] D[on] Biase, li q[ua]li Sig[no]ri Coniugi aggono parim[enti], ed interv[engo]no alle cose infra p[er] se stessi, per cias[cun]o di essi, e p[er] li loro, e cias[cun]o di loro Er[ed]i, e suc[cesso]ri e d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa coll'espresso consenso, autorità, e p[rese]nza di esso S[igno]r D[on] Scipione, suo marito p[rese]nte, ed il suo con[sens]o dispositivo, ed obbligativo dante e prestante, dall'altra parte. \_\_\_\_\_

Esse Sig. Parti respettivam[ente] asseriscono in p[rese]nza n[ost]ra come d[ett]o S[igno]r Mar[che]se D[on] Biase a 25 Gen[na]ro 1716 fe' il suo ultimo in scriptis Testam[en]to; p[er] la di lui morte seguita fu q[ue]llo aperto a 27 dell'istesso mese, ed anno p[er] gli atti del M[agnifico] N[ota]r Nicolò Rocco di Nap[oli] nel quale d[ett]o Sig[no]r Mar[che]se D[on] Biase primieram[ente] dichiarò [f. 59.v] che p[er] la [f. 180v] morte seguita del Sig[no]r D[on] Filippo Vergara suo F[rate]llo Mag[gi]ore si era fatto il caso della successione de beni feudali della d[ett]a T[er]ra di Craco a benef[ici]o di d[ett]o Sig[no]r Mar[che]se D[on] Biase, ed essendosene morto ab intestato si era fatto similm[ente] il caso

<sup>1</sup> -Nel fascicolo esistono due copie dell'atto. Segneremo nel testo le facciate di tutte e due le copie, che hanno tra loro piccole differenze, ma solo nelle abbrevature. La loro lettura parallela ha permesso di risolvere parecchi dubbi dovuti alla calligrafia e alle condizioni dei documenti.

<sup>2</sup> - Detto anche *Bancum Sacri Montis Pauperum*. POMPEO SARNELLI, *Guida de' forestieri curiosi di vedere e d'intendere le cose più notabili della regal città di Napoli e del suo amenissimo distretto, ritrovata colla lettura dei buoni scrittori, e colla propria diligenza*. P. 80: «Questo monte fu eretto nel 1577 con una compagnia istituita per esercitar l'opera di pietà di soccor a'poveri carcerati con prestar loro i danai col pegno e senza interesse alcuno, per evitare l'usure che nelle carceri, ove sono maggiori i bisogni, per l'addietro si esercitavano.» Il Sacro Monte e Banco dei Poveri aveva sede nel Palazzo Ricca-Cuomo. Il palazzo era stato acquistato da Gaspare Ricca nel 1616 per la somma di ducati 10,500.

<sup>3</sup> - Da *Nobili Napoletani* (internet): La famiglia Capano, originaria di Rocca Cilento, godette di nobiltà a Salerno ove fu aggregata al Patriziato del Seggio di Portarotese e a Napoli ove fu ascritta al Patriziato del Seggio di Nido e, dopo l'abolizione dei Sedili (1800), fu iscritta nel Libro d'Oro napoletano. Baroni di Lustra, Sessa, Omignano, Barbera, Massasanta, Pollica, Turricele, Castellammare della Bruca, Acquavella; Conti di Celso (1668); Duchi di Civita Sant'Angelo; Principi di Pollica (1722). I Capano hanno inoltre posseduto molti feudi: Ascea, Acquavella, Castro, Valle, Prata, Fossasecca, Lauriano, Trotta, Cupolo, Pollica, Martone, S. Giovanni, due Casali di Grotteria, Vico, Cannicchio, Castellammare della Bruca, Torchiara, Galdo, Pioppi.

della success[i]one de' beni Burg[ensati]ci della mettà a benef[ici]o di d[ett]o S[igno]r Mar[che]se D[on] Biase, e dell'altra mettà a benef[ici]o del Sig[no]r D[on] Fran[ces]co Vergara altro suo f[rat]ello; del qual Sig[no]r D[on] Filippo stante la di lui fatuità d[ett]o q[uonda]m mar[che]se D[on] Biase n'era stato dichiarato dalla G[ran] C[orte] della V[icari]a Curatore: che p[er]ciò dichiarò d'accettare, ed adire l'eredità di d[ett]o q[uonda]m suo f[rat]ello mag[gi]ore, così p[er] lo feudale come p[er] lo burgensatico a d[ett]o q[uonda]m mar[che]se D[on] Biase spettante colla potestà, e riserva delle rag[i]oni, ed azioni, che così a d[ett]o Mar[che]se D[on] Biase, come all'infra[scritto] suo E[re]de competevano, ed in qualun[ue] modo potevano competere etiam cum benef[iti]o Leg[is], et Inventarij conficiendi: che p[er]ciò avvalendosi della grazia di S[ua] M[ae]stà concessa a Baroni, e feudatari di q[ue]sto Regno di possere istituire erede ne' beni feudali, e di q[ue]lli disporre a benef[ici]o del Mascolo più prossimo, che sarebbe suc[cesso]re se non vi fussero femine, e non os[tant]e, che la femina proximiora vi fusse.

Sebene dal matrim[oni]o da d[ett]o S[igno]r Marchese D[on] Biase contratto colla Sig[no]ra D[onna] Barbara d'Afflitto figlia del Sig[no]r D[on] Gio[vanni] e della Sig[no]ra D[onna] Anna Golino coniugi<sup>4</sup> era nata una figliola [f. 60.r] nom[at]a D[onna] Teresa, in virtù dunq[ue] della gra[zia] sudd[ett]a, ed in ogni mig[lio]r modo, che dalla legge li veniva p[er]messo istituì erede uni[versa]le, e parti[colare] primieramente d[ett]o S[igno]r [f. 181r] D[on] Fran[ces]co Vergara suo cariss[im]o f[rat]ello del soprad[ett]o feudo di Craco posto in Prov[incia] di Basilicata, e s[opr]a tutti li suoi beni feudali, e loro rag[i]oni a q[ue]llo annesso.

Con dichiara[zion]e, che in ogni caso, che l'istituz[i]one da esso Sig[no]r Mar[che]se D[on] Biase fatta di d[ett]i beni feudali in beneficio di d[ett]o D[on] Fran[ces]co suo f[rat]ello venisse impugnata, e l'opposizione, e pretens[i]oni avessero luogo | il che non credeva né p[er] disposiz[i]one di rag[i]one può pretendersi | in questo caso tantum e non altrim[ent]i nel q[ua]le venisse dichiarato spettare la success[i]one di d[ett]i beni feudali alla d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa sua figlia, in detto caso, che p[er] disposiz[i]one di rag[i]oni avesse avuto necessariam[ent]e ad istituirsi erede, e non altrim[ent]i s'intendesse nel caso p[re]detto istituita ere[de] D[onna] Teresa ne beni feudali, e gravò la med[esi]ma a pagare a benef[ici]o del d[ett]o Sig[no]r D[on] Fran[ces]co suo f[rat]ello l'intero valore del prezzo di d[ett]o feudo, e beni feudali | dedotta solam[ent]e la leg[itt]ima di essa D. Teresa | e frattanto dovesse la tenuta del feudo, e beni feudali sud[ett]i aversi e tenersi dal d[ett]o D[on] Fran[ces]co, e nel caso sud[ett]o s'intendesse privata detta sua figlia dall'istituz[i]one della mettà de' beni burg[ensati]ci [f. 60.v] che ut infra l'istituiva erede. \_\_\_\_\_

E rispetto alli beni burg[ensati]ci, ed altri quals[isia]no suoi effetti, censi, annue entrate, crediti, e nomi de deb[ito]ri, oro, arg[en]to, denari con[tant]i esistentino in B[an]co, ed altre quals[isia]no rag[i]oni, ed azioni, che a d[ett]o S[igno]r Mar[che]se D[on] Biase Testatore spettavano, e potevano spettarli p[er] l'avvenire p[er] quals[ivogli]a tit[ol]o, ed in quals[ivogli]a causa dovunq[ue] stessero situati, e posti, ed in quals[ivogli]a cosa consistentino, praeter delli legati, condiz[i]oni, e sostituz[i]oni in d[ett]o Testam[en]to espressati, istituì, e fece a sé suoi er[ed]i [f. 181v] universali, e particola[ri] tanto il d[ett]o Sig[no]r D[on] Fran[ces]co Vergara suo f[rat]ello, q[uan]to la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa sua cariss[im]a figlia ogn'uno d'essi pro eguali parte, et portione con condiz[i]one però, che a risp[ett]o di d[ett]a D[onna] Teresa sua figlia, morendo questa in pupillari etate, vel post q[ua]n[do]cumq[ue] ab intestato senza figli leg[iti]mi, e nati ex corpore voleva, che succedesse, e dovesse succedere nella d[ett]a sua porz[i]one d[ett]o D[on] Fran[ces]co suo f[rat]ello, e ritrovandosi q[ue]sto premorto, o morendo q[ua]n[do]cumq[ue] vi succedessero, e dovessero succedere li figli, ed Er[ed]i di q[ue]llo quals[isia]no anco estranei, q[ua]li s'intendessero ex prop[ri]a p[er]sona chiamati. \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> - Giovanni Antonio d'Afflitto (30.05.1670 - 27.05.1727) 5° barone di Roccagloriosa dal 1688, Patrizio Napoletano sposò a Napoli l'11 aprile 1689 Anna Golino. Nel 1712 Roccagloriosa era composta di quattro casali (Rocchetta, Rocca, Acquavena e Celle). Rocchetta sorse nel 1600; Celle cominciò ad ingrandirsi lentamente dalla fine del 1500. Al tempo dei signori Giovanni d'Afflitto ed Anna Golino, sua moglie, il 12.07.1712, i rappresentanti dei suddetti casali stesero un pubblico strumento di divisione degli oneri fiscali con il beneplacito dei Baroni D'Afflitto e con il consenso Regio. Il feudo fu valutato per ordine della Regia Camera nel 1660 ducati 18.781. Ebbero Mazzeo, Giuseppe (1692-1716) che fu il sesto barone di Roccagloriosa e Barbara.

Dichiarando di più, che nell'istitut[i]one da d[ett]o Sig[no]r Marchese D[on] Biase fatta a benef[ic]io della d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa sua figlia della metà delli sud[dett]i beni burg[ensati]ci ut s[upr]a [f. 61.r] andavano inclusi, e compresi averi, e quals[ivog]liano paraggi, ed ogni altro, che p[er] rag[i]one di leg[itti]ma, ed altro de jure potesse spettarli sopra d[ett]a Eredità, e particolarm[ent]e s[opr]a d[ett]o Feudo, e beni feudali senza che mai potesse pretendere altro dalla d[ett]a sua eredità, e non altrim[ent]i, come da d[ett]o testam[ent]o al q[ua]le in tutto s'abbia relaz[i]one. \_\_\_\_\_

Indi a 29 Novembre 1729 p[er] il matrim[oni]o contraendo, e poi contratto fra d[ett]a D[onna] Teresa col fu Sig[no]r B[ar]one di S. Martino D[on] Nicola Sifola di Lei p[ri]mo marito si stipulorno Istrom[en]ti de Capitoli matrimoniali tra essi Sig[no]ri Duca e D[onna] Teresa da una parte, e d[ett]o fu Sig[no]r B[ar]one D[on] Nicola, e Sig[no]r D[on] Fran[ces]co Sifola fratelli dall'altra, co i q[ua]li da esso Sig[no]r Duca si promise dare, ed assignare in dotem, dotis nom[in]e, e p[er] l'intiere doti di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa sua nip[ote], [f. 182r] e p[er] ogni parte, per q[ualsivog]lija success[i]one, eredità, paraggio<sup>5</sup>, leg[itti]ma, e supplem[en]to di leg[itti]ma e di paraggio a d[ett]a Sig[no]ra sua nip[ote] spettante, e che da allora, e p[er] l'avvenire alla med[esi]ma potesse spettare, e competere s[opr]a l'eredità, e beni paterni, ed altri quals[is]ia no suoi congiunti ex parte Patris tantum la summa di do[ca]ti settemila a pred[ett]i Sig[no]ri B[ar]one D[on] Nicola, e D[on] Fran[ces]co, in questo modo cioè do[ca]ti mille d'essi in denari contanti liberi ed espliciti in questo modo cioè do[ca]ti cinquecento nell'atto di d[ett]a stipula, come in effetto [f. 61.v] di d[ett]i Sig[no]ri Fratelli di Sifola si riceverono p[er] mezzo di più banchi, e con[an]ti p[er] li q[ua]li d[ett]i Sig[no]ri F[rat]elli ne fecero quiet[anz]a a benef[ic]io di d[ett]o Sig[no]r Duca. Ed altri do[ca]ti cinquecento, d[ett]o Sig[no]r Duca s'obligò pagarli fra lo spazio di mesi cinque dal riferito di 29 gbre 1729 computando, e fratanto gratis, e senza inte[re]sse alc[un]o, q[ua]li altri do[ca]ti cinquecento furono già sodisfatti, e pagati p[er] complim[en]to de q[ua]li si pagarono da d[ett]o Sig[no]r Duca do[ca]ti dodici sotto il di .....[spazio vuoto senza data] 1730 p[er] il B[an]co del Salv[ator]e<sup>6</sup>. E li restanti do[ca]ti seimila il med[esi]mo Sig[no]r Duca promise parim[ent]i, e s'obligò darli, e pagarli alli prenom[ina]ti B[ar]one D[on] Nicolò, e D[on] Frances[co] q[ua]n[do]cumq[ue] in perp[et]uo (?), e frattanto corrisponderne, e pagarne l'interessurio d'an[nui] do[ca]ti duecentoquaranta a rag[i]one del quattro p[er] cento in ogn'Anno semestratim dal di della contraz[i]one del d[ett]o matrim[oni]o av[ant]i. E si convenne p[er] patto espresso che, nel caso seguito d[ett]o matrim[oni]o a[vant]i, et in futurum li sud[dett]i Sig[no]ri B[ar]one D[on] Nicolò, e D[on] Fran[ces]co [f. 182v] ritrovavano p[er]sona che si contentava comprare la Massaria p[er] d[ett]o Sig[no]r Duca posseduta nel lago d'Agnano previo apprezzo, o vero avesse voluto impiegare in compra detti do[ca]ti seimila con esso Sig[no]r Duca vincolati p[er] pagarsi a d[ett]i Sig[no]ri F[rat]elli p[er] complim[en]to delle doti sud[dett]e in d[ett]i casi, e ciasch[edun]o di essi s'obligò [f. 62.r] d[ett]o Sig[no]r Duca vendere d[ett]a Massaria, o vero pigliare in compra d[ett]a somma, e sodisfarla alli med[esi]mi Sig[no]ri F[rat]elli con alcune clausole in d[ett]o patto apposte, e colli patti rescissori, esecutivi, e citaz[i]one in Curia in forma, e si convenne ancora, che al tempo del paglam[en]to di d[ett]i do[ca]ti seimila, o in caso di riscossione di cau[te]la si dovevano depositare in pub[bli]co B[an]co qui in Nap[oli] resi[dent]e a risco [sic!], pericolo, fortuna di d[ett]i Sig[no]ri Barone D[on] Nicolò, e D[on] Fran[ces]co p[er] doverli convertire, ed impiegare in compra del modo, e con le cau[te]le, come da d[ett]i cap[ito]li, e col cons[ens]o di esso Sig[no]r Duca, come denaro dotale di d[ett]a Sig[no]ra

<sup>5</sup> - Paraggio [da Treccani.it]: «Nel diritto feudale, la quota dei beni che il primogenito, titolare esclusivo della successione del feudo, era obbligato a dare ai fratelli cadetti, per compensarli della loro esclusione nella successione stessa. Dote di paraggio fu detta anche la dote che il padre o il fratello avevano l'obbligo di dare alla donna in proporzione delle proprie sostanze e della condizione di lei. Trasformatasi con il tempo da onere personale in onere reale gravante sul feudo, la dote di paraggio diede origine a numerose controversie».

<sup>6</sup> - CARLO CELANO, *Delle notizie del Bello e dell'Antico e del Curioso della Città di Napoli...*, Giornata terza, Napoli 1692, p. 198: «Il pubblico Banco detto del Salvatore. Fu eretto questo dalla Fedelissima Città di Napoli, dentro del Chiostro di S. Maria di Monte-Vergine col titolo di cassa delle farine per l'introiti, & esiti del denaro, che da queste pervenivano. Hoggi è rimasto Banco publico.» I governatori dell'*arrendamento* delle farine eressero il Banco del Salvatore nel 1640.

D[onna] Teresa. E similm[ent]e d[ett]o Sig[no]r Duca p[er] luogo di più facil esa[zion]e, e consecuz[i]one tantum di d[ett]i annui D[ucat]i duecentoquaranta l'assegnò a d[ett]i F[rate]lli p[ri]mi, precipui, ed eff[etti]vi, e franchi, e liberi da quals[ivogli]a peso anco d'esaz[i]one sopra li p[ri]mi frutti dell'an[nui] D[ocat]i duecento novantadue # 2.10 che con lor cap[ita]le d[ett]o Sig[no]r Duca deve conseguire dall'unità della Terra di S. Chirico<sup>7</sup> in Basilicata. Et versa vice da d[ett]o fu Sig[no]r B[aro]ne si promise contrarre d[ett]o matrim[oni]o con d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, e parim[enti] in s[olidu]m con [f. 183r] d[ett]o Sig[no]r D[on] Fran[es]co promisero la conserva[zion]e, ed assicura[zion]e delle doti p[re]dette, e q[ue]lle intieram[ente] restituire in ogni caso di restituz[i]one, secondo l'uso delle nobili [f. 62.v] Piazze di Capuana, e Nido d[ett]o alla nuova maniera e ne costituirono a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa l'antefato<sup>8</sup> nella conformità stabilita nella Regia Pram[atic]a de 30 Dicembre 1617. Inoltre si dichiarò con i med[esi]mi Capitoli la disposiz[i]one fatta p[er] d[ett]o fu Sig[no]r Marchese D[on] Biase col precitato suo Testam[ent]o dell'istesso modo, conf[orm]e di s[opr]a sta dichiarato, e tanto d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, q[uan]to d[ett]o fu Sig[no]r B[aro]ne D[on] Nicolò allora coniugi futuri, ratificarono, omologarono, ed accettarono il Testam[en]to sud[dett]o giusta la sua serie continenza, e tenore, e del disposto in esso, e si chiamaron ben contenti, e sodisfatti dichiarando che con li sud[dett]i do[cat]i settemila assig[nat]i da esso S[igno]r Duca a d[ett]e Sig[no]ra D[onna] Teresa p[er] le di lei intiere doti, sovrabondantem[ent]e veniva ad essere sodisfatta p[er] d[ett]a mettà de beni burg[ensati]ci, ed altro che de jure potea pretendere s[opr]a li beni Paterni, ed altri quals[isia]no suoi congiunti, ed altresì d[ett]i Sig[no]ri B[aro]ne D[on] Nicolò, e D[on] Fran[ces]co, e ciasc[un]o d'essi in s[olidu]m contratto era il matrim[oni]o promisero fare con effetto esecuz[i]one reali ecc., che la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa col consenso di [ett]o fu Sig[no]r B[aro]ne D[on] Nicolò q[ua]le con[ens]o di allora p[er] allora d[ett]o Sig[no]r B[aro]ne glielò diede, e volle, che si fusse avuto p[er] dato a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa come dotata di paraggio, ed oltre il [f. 63.r] parag[gi]o de suoi beni Paterni, ed altri avesse dovuto quiet[ar]e esso S[igno]r Duca suo zio delle d[ett]e doti, e p[er] ogni parte, porz[i]one, leg[itt]ima, paraggio, [f. 183v] e loro supplem[en]to e p[er] tutte, e quals[ivogli]a no altre rag[i]oni, ed azioni che li competevano, e potevano competerli p[er] l'avvenire s[opr]a tutti li suoi beni Paterni, Fraternali, Sorori, ed Averni ex p[ropri]o Patri tantum acquistati, ed acquistarnosi, e di quals[ivogli]a legato, Donaz[i]oni, e disposiz[i]oni sin allora fossi fatte a benef[ic]io di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, q[ua]li tutti s'intendano inclusi in d[ett]a dote p[er] Aquilana

---

<sup>7</sup> - Nella divisione dell'eredità di Carlo Vergara erano "spettati" a D. Francesco «i Fiscali sopra l'unità di S. Chirico, rimasto il suo Capitale Effettivo per ∇ millesettecentocinquantanove #. 3 6 1/2 dico tiene soverchio ∇ 84.4.4 1/12».

<sup>8</sup> - GREGORIO GRIMALDI, *Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli ...*, Tomo III, Napoli 1736, p. 45: «Secondo l'uso adunque di Capuano e Nido, detto alla nuova maniera, l'antefato si costituisce a proporzion della metà della dote»; e a p. 141: «in Napoli comunemente si pratica, che nello stesso dì, che siegue la morte del marito, dalla moglie si domanda a' di lui eredi la restituzion delle doti e dell'antefato, perché si sappia il giorno, da cui l'anno comincia. Deesi ancora avvisare, che se mai dal marito in testamento si lascia alla moglie la dote per legato, allor questa non dee aspettar l'anno per la di lei restituzione...»; e ancora a pp. 145-146: «*Quartam autem* comincia questa Consuetudine, e vi si stabilisce, che possa la moglie in morte del marito di propria autorità, anche per mezzo di altri, prendersi la quarta parte de' di lui beni, che in quel tempo ritrovasi quegli possedendo, qualor le fusse stata dal medesimo costituita con pubblico istrumento, o in testamento lasciata, ma che la medesima le si appartenga, sodisfatti prima i debiti, che avesse il detto suo marito contratto prima della di lei costituzione; con che la potesse godere in proprietà, non avendo procreato figliuoli da tal matrimonio; ma se questi vi sieno, ne debba solo aver l'usufrutto [...] . E quella, che quarta chiamasi in questa Consuetudine, da noi dicesi antefato. È stata ella dipoi di molto ristretta nell'anno 1617, con una Prammatica promulgata ad istanza della Città e del Baronaggio, in cui si stabili, che o vi fossero o non vi fossero figliuoli del matrimonio, sempre la donna dovesse avere il semplice usufrutto di detta quarta, o antefato, e che la di lei proprietà tuttavia si appartenesse agli eredi del marito. In essa ancor si dispose, che tale antefato o sia quarta si dovesse regolare a proporzione delle doti della moglie e non già de' beni di colui, e ch'ella psassando a seconde nozze, e morendo il secondo marito, dovesse avere il nuovo antefato per la metà minore del primo. Inoggi tassasi l'interesse dell'antefato nella nostra Città alla ragione del cinque per cento, ma nel Regno giusta l'interesse delle doti. [...] È pur conforme questa Consuetudine al Dritto Romano nel disponersi in essa, che l'antefato si debba intero, se la dote sia stata tutta pagata al marito, o per quella porzione, che questi ne abbia ricevuto [...].»

stip[ulatio]ne<sup>9</sup>, et p[er] pactum de amplius aliquid aliud non petenda, nec pati faciendo.

---

E dippiù d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa doveva cedere, e rin[unciar]e co[n] giuram[ent]o, e p[er] patto di non domandare, ne succedere tollendo se de medio, ed anco donare irrevocabilm[ente] tra vivi al med[esi]mo Sig[no]r Duca, ed altri suoi E[re]di, e suc[cesso]ri quals[isia]no in perpetuo ogni rag[i]one, azione, parte, porz[i]one, leg[ittim]a, paraggo, e lor supplem[ent]o, e tutte altre rag[i]oni che potevano competerli p[er] l'avvenire s[opr]a tutti, e quals[ivoglia]no beni p[rese]nti, e futuri rag[i]oni, eredità, e success[i]oni sue paterne, fraterne, sororie, zierne, et Averne, patruo[orum], amitarum<sup>10</sup>, [f. 63.v] materterarum et avitis ex parte Patruis tantum, né in d[ett]a rin[unci]a si fussero inclusi li beni degli Avungoli ne delli congiunti ex p[art]e Matris, q[ua]li fussero restati in benef[ic]io di essa sig[nor]a D[onna] Teresa, ed altri legati, success[i]oni, ed escadenze quals[isia]no, che a d[ett]a sig[nor]a D[onna] Teresa poteano p[er]venire tanto, ex testam[ent]o, q[ua]nto ab intestato p[er] causa di legati, fideicommissi anche addizionali così purificatori, come purificandi, donaz[i]oni tra vivi, o p[er] causa [f. 184r] di morte, e p[er] ogn'altra rag[i]one, tit[ol]o, e causa, e p[er] quals[ivoglia] istitu[zion]e diretta, o fedecommiss[ari]a, e tanto negl'atti tra vivi q[ua]nto nell'ultime volontà da tutti li tempi passati insino al g[ior]no, che si contrarrà d[ett]o matrim[oni]o e da allora av[ant]i devolvessero ab intestato solam[ent]e p[er] eredità, successioni, e linee sud[dett]e, e tanto p[er] linea diretta, e coll[ateral]e, come trasversale, e così ascendente, come discendente inferiore, o sup[er]iore in quals[ivoglia] grado, et aliter undecumq[ue] et quomodocumq[ue] et qualitercumq[ue], ac a quocumq[ue] et etia[m]dio p[er] la consuetudine di Nap[oli], e p[er] le costituz[i]oni, e capitoli del Regno, e p[er] altra quals[ivoglia] causa, e via, cognita vel incognita p[er] le q[ua]li tanto la d[ett]a Sig[no]r D. Teresa, q[ua]nto li suoi figli nascituri, e discendenti avessero potuto pretendere [f. 64.r] dimandare cos'alcuna ancorché li figli, e discendenti di d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa fussero venuti, e pretendessero venire ex prop[ri]a persona directe, vel indirecte, e tanto se fussero devoluti, o devolvessero in vita di d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa, e q[ua]nto dopo la sua morte, in tanto che ab intestato si fossero intesi, e siano in tutto esclusi dalli d[ett]i beni, rag[i]oni, eredità, e succes[sio]ni sud[dett]e ancorché fusse speranza sufficiente, tanto p[er] causa, e rag[i]one del p[rese]nte, e del passato, come del futuro la q[ua]le rin[unci]a, e don[azio]ne non si fusse intesa, né possasi mai interpretare p[er]sonale, ma reale, e realiss[im]a, e s'intendeva tam ad cognita, quam ad incognita, et penitus ignorata, et fusse stata fruttuosa, e valida a benef[ic]io di esso S[igno]r Duca, e [f. 184v] delli suoi E[re]di, e succ[esso]ri quals[isia]no in p[er]petuum rebus et[iam] in eodem statu non p[er]manentibus, e li d[ett]i beni, e ragioni, come s[opr]a rin[unciat]i, e donati fussero andati in benef[ic]io d'esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co, e delli suoi E[re]di, e succ[esso]ri come s[opr]a con dichiarare essa Sig[nor]a D[onna] Teresa d'essere informata a pieno di d[ett]i legati, fideicom[iss]i, disposiz[i]oni, ed altri atti, ed avere intesi, e considerati, e fatti considerare q[ue]lli, e tutte le parole di essi, e con [f. 64.v] promettere di non controvenire alla quiet[anz]a, rinuncia, e don[azion]e sud[dett]a p[er] quals[ivoglia] causa ancorché ne fusse stata enormiss[im]a lesa. Ed in caso che li figli, e discendenti di essa Sig[nor]a D[onna] Teresa, o alcuno di loro avessero voluto venire ex prop[ri]a p[er]sona tanto in vita, q[ua]nto dopo la morte di d[ett]a D[onna] Teresa p[er] quals[ivoglia] success[i]one, come s[opr]a ancorché fusse devoluta, ad essi figli, e discendenti dopo la morte di essa D[onna] Teresa, in tal caso tutto q[ue]llo, che p[er] le d[ett]e pretendenze si conseguisse, ed avvocasse p[er] d[ett]i figli, e discendenti, o p[er] alcuno di loro dal d[ett]o S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co, e dalli suoi E[re]di, e suc[cesso]ri ecc. in quals[ivoglia] modo, e p[er] quals[ivoglia] causa directe, vel indirecte fussero stati tenuti d[ett]i Sig[no]ri B[ar]one D[on] Nicolò, e D[on] Fran[ces]co Sifola in s[olidu]m rifarlo ad esso S[igno]r Duca D[on] Francesco suoi

---

<sup>9</sup> - F. FORAMITI, *Corpus Juris Civilis*, vol. I, Venezia 1836 p. 346: «Giustiniani Instit. Lib. III, Tit. XXIX: Fu poi introdotta una maniera di stipulazione comunemente chiamata *Aquilana*, in forza della quale uno mediante stipulazione obbliga tutte le cose proprie, e mediante accettazione si disobbliga. La stipulazione Aquilana rinnova tutte le obbligazioni, e fu così concepita da Gallo Aquilio ...» Gaio Aquilio Gallo è un giurista romano del periodo repubblicano, pretore nel 66 a C.

<sup>10</sup> - *Avus* e *ava* sono i nonni, *patruus* e *amita* sono lo zio e la zia, fratelli del padre; *Avunculus* e *matertera* sono lo zio e la zia fratelli della madre; *patruelis* è il cugino che è figlio del *patruus*; *amitinus* è il cugino figlio della *amita*;

E[re]di, e suc[cesso]ri in vig[or]e della sud[de]tta rin[unci]a, e do[tazio]ne con tutti i danni, spese, ed interessi p[er] ciò paziendi, e se ne costituirono deb[ito]ri coll'obbligo sp[ecia]le delle sud[de]tte doti, raggioni, dico rag[io]ni dotali; e coll'altre cau[te]le e clausole. E si promise ancora p[er] d[ett]i Sig[no]ri B[ar]one D[on] Nicolò, e D[on] Fran[ces]co Sifola in s[olidu]m del tutto farne stipolare publico Ist[rument]o con tutte le clausole solite, [f. 185r] e necessarie a consiglio del savio di d[ett]o Sig[no]r Duca in tempo si contraeva d[ett]o Matrim[oni]o, e subito introdurrà essa Sig[no]ra D[onna] Teresa [f. 65.r] in casa d'essi Sig[no]ri de Sifola farli fare la sud[de]tta quiet[anz]a, rin[unci]a, e do[nazio]ne, e q[ua]nte volte in costanza di d[ett]o Matrim[oni]o era ric[ors]a a mag[gi]or cau[te]la farla ratificare, et q[uo]que p[ri]ncipalit[er] q[ate]nus opus fuisset, et non aliter di nuovo farla p[er] publico o p[er] publici I[st]rument[um]e tutto ciò, ed altro, e con altri patti, leggi, condiz[i]oni, clausole, e cau[te]le ampiam[ent]e si legge dal d[ett]o Ist[rument]o de Capitoli mat[rimon]iali al riferito di 29 ombre 1729 stip[ula]to p[er] d[ett]o M[agnifi]co N[ota]r Mariniello<sup>11</sup>, alli q[ua]li in tutto s'abbia relaz[i]one \_\_\_\_\_

Ed il 12 Xbre di d[ett]o Anno 1729 contrattosi già d[ett]o Matrim[oni]o con d[ett]o B[ar]one D[on] Nicolò, fu da detta Sig[no]ra D[onna] Teresa ratificato lo su[dd]etto Ist[rument]o de Capitoli mat[rimon]iali, rin[unci]a, e do[nazio]ne suddetta dell'istesso modo, ch'erasi promesso p[er] d[ett]i Sig[no]ri de Sifola, e come di s[opr]a si è accennato p[er] altro Ist[rument]o stip[ula]to p[er] lo med[esi]mo N[ota]r Mariniello di Nap[oli] etc. \_\_\_\_\_

Ed essendosi poi disciolto d[ett]o Matrim[oni]o p[er] morte di d[ett]o B[ar]one D[on] Nicolò<sup>12</sup> volendo d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa passare a seconde nozze ha preteso impugnare il sud[de]tto Testam[ent]o di rin[unci]a p[er] lui come s[opr]a fatto a benef[ic]io di d[ett]o Sig[no]r Duca suo Zio, e ritornare alle sue p[ri]me, ed anteriori rag[io]ni, non meno p[er]ché fatto l'avea in tempo di sua minore età, che p[er] essere stata col d[ett]o assig[na]to di do[ca]ti settemila lesa, e fondava q[ues]ta sua pretens[i]one col dire, che la dispos[izion]e di d[ett]o fu D[on] Biase suo Padre ne feudali a benef[ic]io di d[ett]o Sig[no]r Duca D. Fran[ces]co non [f. 65.v] potea [f. 185v] sostenersi p[er] disposiz[i]one di rag[io]ne col supporre che la gra[zia] accordata dalla S[acra] M[ae]stà del Re Filippo 2.<sup>do</sup> contenuta nella Pram[atic]a 33 de Feudis non possa aver luogo, qualora la femina, che succedeva era figlia del disponente, come nel caso p[rese]nte, e p[er] conseguenza essendosi d[ett]o fu D[on] Biase avvaluto di d[ett]a gra[zia] p[er] escludere essa Sig[no]ra D[onna] Teresa dalla successione del Feudo di Craco, e comeché p[er] disposiz[i]one di rag[io]ne non li veniva p[er]messo, q[ue]lla è rimasta nulla, ed invalida. \_\_\_\_\_

E benché colle grazie concesse nell'Anno 1720 dal Sig[no]r Imperadore si fosse spiegato, che la gra[zia] concessa in vigor di d[ett]a pram[atic]a alli feudatari di potere istituire il mascolo prossimiere escluse le femine alle quali si dovia deferire d[ett]o feudo, dovesse aver luogo, benché si trattasse di figlie, o di altre femine descendenti dall'ultimo possessore; pure d[ett]a spiega[zio]ne non può applicarsi alla disposiz[i]one fatta dal d[ett]o Sig[no]r Mar[che]se D[on] Biase, che se ne passò all'altra vita nell'anno 1716 essendo indubitato, che qualora il legislatore non ordina, che la legge abbracciasse li casi sino al di della sua promulgaz[i]one, accaduti, abbia luogo solam[ent]e al tempo futuro non già al passato \_\_\_\_\_

<sup>11</sup> - Probabilmente il nome del notaio Mariniello è Leonardo.

<sup>12</sup> - TOMMASO PEDIO [ a cura di ], *La relazione Gaudioso sulla Basilicata (1736)*, Bari 1965, p. 61: La Terra di S. Martino distante dalla già detta (Terra di Guardia Perticara) miglia otto sta situata nelle falde del Monte di Raparo circondata da due torrenti, avendo due facciate una a Settentrione e l'altra a mezzogiorno. Viene abitata da 1500 cittadini fra quali pochissimi sono civili che vivono con qualche poco d'industria da campo e d'armenti poiché l'altri, tutti si sostengono colle di loro fatiche personali nella custodia de' bestiami e nella coltura del territorio, che produce grano, legumi, vino e oglio. Detta terra viene posseduta dal Barone D. Nisola Sifola quale tra il feudale e il burgensatico tiene di rendita da ducati 900 incirca. Non vi sono usanze particolari o stili particolari e la Giustizia vie distribuita dal governatore che vi deputa detto Barone. Nello spirituale ritrovasi sottoposta alla Diocesi d'Anglona essendovi una sola parrocchia sotto il titolo di S. Lorenzo servita da 22 preti le cui rendite ascendono a ducati 300 incirca. Vi è altresì un Convento di Minori osservanti di S. Francesco che si sostiene coll'elemosina.

Si dicea inoltre, che anche, che d[ett]o D[on] Biase in vig[ore] della d[ett]a Pram[mati]ca 33 de Feudis avesse facoltà di [f. 66.r] disporre del feudo a benef[ici]o del mascolo prossimiore, non ost[ant]e l'esistenza [f. 186r] di d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa, pure in vigor dell'istessa Pram[mati]ca dovea lasciar la dote di paraggo con tit[ol]o onorari d'erede a benef[ici]o dell'istessa D[onna] Teresa, il che no[n] essendosi fatto, veniva a rimanere nulla, ed invalida la di lui disposiz[i]one. \_\_\_\_\_

Dippiù si dicea, che qualora si volesse stimare valida d[ett]a disposiz[i]one, pure era indubitato, che anche a tenore delle d[ett]e grazie concesse da Filippo 2.<sup>do</sup>, e dal sig[no]r Imperadore, spettava ad essa Sig[nor]a D[onna] Teresa la leg[itt]ima su de beni feudali, che importa la terza p[art]e del di loro intiero valore.

E gli spettava altresì la mettà di tutti i beni burg[ensati]ci rimasti nell'eredità del d[ett]o q[ua]ndam Mar[che]se D[on] Biase suo Padre a tenore del cennato suo Testam[ent]o. Donde ne nasce, che importando il prezzo del feudo di Craco in tempo della morte di suo Padre più di doc[at]i ventiquattromila, e valendo i beni burg[ensati]ci rimasti nella di lui eredità più di altri do[ca]ti quindicimila, si vedea, che la sua porz[i]one, così del burg[ensati]co, come del feudale ascendesse almeno alla somma di do[ca]ti quindicimila e cinquecento. \_\_\_\_\_

E che il valore di d[ett]i burg[ensati]ci fosse nella summa, che s'asseriva p[er] parte di d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa si voleva sostenere col pretendere, che li beni contenuti nella dona[z]ione fatta dal fu D[on] Carlo Vergara Regio Cons[igli]ere [f. 66.v] e Presid[ent]e della Regia Camm[er]a di lui dico sotto li 8 ottobre 1667 p[er] Istr[ument]o rog[at]o p[er] man[er]o del q[ua]ndam N[ota]r Fran[ces]co Mignone di Nap[oli] al fù D. Filippo Vergara suo figlio p[ri]mogenito, ed a suoi figli, e descendent[es] mascoli p[ri]mogeniti colla chiamata [f. 186v] del 2.<sup>do</sup> genito in mancanza della linea masculina del p.<sup>mo</sup> genito fossero rimasti liberi nell'eredità di d[ett]o Sig[no]r Mar[che]se D[on] Biase p[er] la morte del med[esi]mo senza figli mascoli giacché in caso della mancanza della linea del 2.<sup>do</sup> genito non si passava a chiamare alla goduta delli d[ett]i beni come s[opr]a donati l'altri suoi figli mascoli, o descendent[es] di q[ue]lli; onde si credea da d[ett]a Sig[no]r D. Teresa, che dovea ella unitam[ente] con d[ett]o S[igno]r suo Zio succedere pro equali parte, et porzione alli beni contenuti in d[ett]a do[nazio]ne in esecuz[i]one del Testam[ent]o di d[ett]o q[ua]ndam S[igno]r Mar[chese] D[on] Biase suo Padre. \_\_\_\_\_

Per questi, ed altri motivi, che p[er] brevità si tralasciano si pretendea da d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa l'invalidità di d[ett]a rin[unci]a, ed il ritorno alle sue p[ri]me, et anteriori rag[i]oni \_\_\_\_\_

All'incontro p[er] p[art]e d'esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co si replicava che la disposiz[i]one fatta dal fu D[on] Biase nei feudali in di lui benef[ici]o era valida, validiss[im]a ed uniforme alla gra[zia] concessuta dalla S. Maestà del Re Filippo 2.<sup>do</sup>, della q[ua]le q[ue]llo si avalse in d[ett]o suo Testam[ent]o, e che l'articolo, che si vuole suscitare [f. 67.r] che d[ett]a gra[zia] dovea sentirsi p[er] l'esclus[i]one delle femine, le q[ua]li non erano figlie, e altri discendent[es] veniva a cessare colla spiega[z]ione, e dichiara[z]ione fatta dal Sig[no]r Imperadore nell'Anno 1720, colla q[ua]le altro no[n] si fece, se non che spiegare la gra[zia] fatta dal Re Filippo 2.<sup>do</sup> con q[ue]lle parole [f. 187r] Placet S[impliciter] C[onfirmare] et C[atholicae] M[ajestati] gratia concessam Prag[maticam] 33 de Feudis<sup>13</sup>, cujus vig[or]e possunt feudatarij q[ua]libus ex legibus regni essent foeminae successorae illis post habitis instituere proximior[um] masculu[m], cu[m] dictis foeminibus non extantibus deferenda esset successio, procedere, ac vires habere quavis agat de filiabus, aut aliis foeminis descendentibus ab ultimo possessore. Onde ne inferiva d[ett]o S[igno]r D[on] Fran[ces]co, che poco importava di essere

<sup>13</sup> - Pragmatica XXXIII Inter Cap. & Privil. Neap. Anni 1595. La prammatica è in italiano, ma a margine è scritto: «Feudatarii omnes valeant tam per contractus inter vivos, quam per viam ultimae voluntatis disporre de suis feudis hereditariis in beneficium masculorum existentium in gradu successibili, ac sifoemina proximior non existeret, non obstante, quod ea existat, quae debeat esse contenta, vel dote, vel aliqua liberalitate disponentis.» La prammatica 33 segue alla fine come appendice.

d[ett]o Mar[che]se D[on] Biase mosso nell'Anno 1716 e p[er] conseguenza p[ri]ma che dal d[ett]o S[igno]r Imperadore la d[ett]a spiega si fosse fatta; poich  non essendo q[ue]lla nuova gra[zia], ma una spiega antecedentem[ente] fatta avea luogo, e vig[ore] anche nelli casi accaduti de praeterito.

Si dicea in oltre da esso S[igno]r Duca, che d[ett]o fu Sig[nor] Mar[che]se D[on] Biase avea beniss[im]o instituita la d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa sua figlia erede nel paraggio, che li spettava su del feudale, leggendosi chiaram[ente] dal suo Testam[ent]o allora q[uan]do l'istitu  ere[de] nella mett  p[er] li burg[ensati]ci, e disse che d[ett]a istituz[i]one intendea farla p[er] tutto, e q[ua]nto alla me[desi]ma spettar li potea su de suoi beni feudali, [f. 67.v] e burg[ensati]ci quindi veniva a cassare l'opposiz[i]one dell'invalidit  di d[ett]o testam[ent]o p[er] il capo di non avere instituita sua figlia ere[de]. \_\_\_\_\_

Dippi  si replicava p[er] p[art]e del d[ett]o S[igno]r Duca, che anche nel caso, che d[ett]a disposiz[i]one fatta da d[ett]o S[igno]r D[on] Biase de feudali in suo benef[ici]o fosse nulla, ed invalida il che espresam[ente] [f. 187v] si nega, pure altro non potria spettare a d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa, se non che la terza parte del valore di d[ett]i beni feudali, e la terza parte di tutti li beni burg[ensati]ci liberi rimasti nell'eredit  di d[ett]o D. Biase, deducto aere alieno, poich  essendoci q[ues]to caso previsto da d[ett]o Testatore aggravata d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa sua figlia dell'intiero valore de i feudali, deducta leg[iti]ma a benef[ici]o di esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co nel qual caso lasci  anche solam[ent]e la leg[iti]ma a d[etta] Sig[nor]a D[onna] Teresa sua figlia s[opr]a li suoi beni burg[ensati]ci, ed in conseguenza altra rag[i]one essa Sig[nor]a D[onna] Teresa non avea su dell'eredit  paterna, se non che della terza parte del valore de i beni feudali, e burg[ensati]ci. Quindi ne inferiva che avendoli esso S[igno]r Duca promesso in dote in tempo del suo p[ri]mo matrim[oni]o la somma di do[cati] settemila, non solo non era stata ella con d[ett]a somma lesa nelle sue rag[i]oni, anzi che esso S[igno]r Duca l'avea dato, e promesso pi  di q[uan]to potea spettarli \_\_\_\_\_

Con ci  viene a cessare anche il motivo dell' [f. 68.r] invalidit  di d[ett]a rinuncia come fatta da d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa in tempo di sua minore et  mentre se con la dote a lei co[rris]posta come s[opr]a in do[cati] settemila non si puol considerare lesione alcuna, veniva a supplire al dif[et]to della sua et  l'autorit , e p[rese]nza del suo p[ri]mo marito, che bene esamin  in quel tempo le rag[i]oni, che si appartenevano alla med[esi]ma. [f. 188r] \_\_\_\_\_

E che non vi sia stata lesione, in d[ett]a dote lo desumeva esso S[igno]r Duca nel dire, che il valore del feudo della T[er]ra di Craco in d[ett]o Anno 1716 e presentem[ente] non ascendea, ne ascende pi  che a do[cati] dieciottomila in c[irc]a, dalli q[ua]li deducendosi do[cati] tremila, e pi  di debito di residuo di prezzo restava a disposiz[i]one di d[ett]o S[igno]r Mar[che]se D[on] Biase la sola summa di do[cati] quindicimila in c[irc]a delli q[ua]li ne spettavano ad essa Sig[nor]a D[onna] Teresa solo do[cati] cinquemila. \_\_\_\_\_

Anzi si soggiungea da esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co, che potea ben egli, tam ex persona prop[ri]a, q[ua]nto ex persona dell'altri suoi f[rate]lli predefonti di avere ex prop[ri]a p[er]sona porz[i]one su del d[ett]o feudo di Craco p[er] la morte del fu Presid[ent]e D[on] Carlo Vergara suo Padre, nell'eredit  di cui rest  d[ett]o feudo, il q[ua]le dal med[desi]mo fu acquistato p[er] titolo di compra fattane: onde essendo q[ue]llo morto ab intestato nel prezzo di d[ett]o feudo come nuove vennero a succedere tutti i suoi figli, e p[er] conseguenza non spettava il med[esi]mo p[er] intiero a D[on] Filippo [f. 68.v] Vergara p[ri]mogenito, e successivam[ente] a d[ett]o S[igno]r Mar[che]se D[on] Biase. \_\_\_\_\_

E p[er] quel che si appartiene alli beni burg[ensati]ci si replicava p[er] p[art]e di esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co, che la Massaria con case, e censi di Posilipo, e la Massaria con case Taverna e Forno del Ponte di Friano spettavano a suo Benef[ici]o, come chiamato ex prop[ri]a persona alla cennata do[nazio]ne fatta dal fu Presid[ent]e Sig[nor] D[on] Carlo Vergara suo Padre a di 8 ottobre



1667, leggendosi [f. 188v] espressam[ente], in q[ue]lla, che d[ett]o S[igno]r Suo Padre ordinava espressam[ente] in mancanza della linea mascolina del p[ri]mogenito donava d[ett]i beni al 2° genito, che così sempre succesivam[ente] si fosse osservato in maniera tale, che d[ett]i beni si fossero posseduti da q[ue]llo, che teneva luogo di p[ri]mogenitura escludendosi dalla succes[sion]e in q[ue]lli tutte le femine. E p[er] ciò è indubitato, che d[ett]o Sig[no]r D[on] Carlo donante ha inteso di chiamare, ed espressam[ente] chiamò alla goduta di d[ett]i beni il suo figlio p[ri]mogenito, e suoi descendent[er]i p[ri]mogeniti mascoli, o qual suo figlio, o discendente mascolo, che teneva luogo di p[ri]mogenitura: quindi p[er] morte di d[ett]o S[igno]r Mar[che]se D[on] Biase tenendo luogo di p[ri]mogenitura esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co è indubitato, che d[ett]i beni a lui spettassero [f. 69.r] in suo benef[ic]io ex prop[ri]a p[er]sona. Tantoché così sta dichiarato con dec[ret]o della G[ran] C[orte] della Vic[aria], e le porz[i]oni de beni liberi di d[ett]a Massaria al Ponte di Friano li spettano, ex nom[in]e prop[ri]o, e com'era d'altri F[rate]lli, e p[er] altre cause, come ha fatto costare. \_\_\_\_\_

Risp[ett]o poi all'altri beni burg[ensati]ci dedotti i debiti, e pesi rimasti nell'eredità di d[ett]o S[igno]r Mar[che]se D[on] Biase q[ue]lli si restringeano a poco, o niente, e chiam[ente] poteasi osservare dall'Invent[ario], che esso S[igno]r Duca fece in tempo della sua morte, e dalli debiti estinti da d[ett]o sig[no]r Duca di suo prop[ri]o denaro ascendentino a più migliaia di do[cat]i. Ma nel caso, che vi [f. 189r] fossero beni burg[ensati]ci liberi deducto aere alieno non potea ascendere il di loro valore alla somma di do[cat]i seimila, delli q[ua]li ne spettavano ad essa Sig[no]ra D[onna] Teresa soli do[cat]i duemila p[er] sua leg[itt]ima \_\_\_\_\_

Ed ecco, che in questo solo caso era tenuto esso S[igno]r Duca dare alla med[esi]ma do[cat]i settemila, che li costituì in dote quando il prezzo del Feudo fosse importato dedotti li pesi do[cat]i quindicimila, e q[ue]lla de burg[ensati]ci do[cat]i seimila, ma importando il valore dell'uno, e dell'altri dedotti li pesi, e debiti molto meno, chiam[ente] si conoscea, che avendo esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co cos[titui]ta la dote a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa in do[cat]i settemila [f. 69.v] era stato in contrasegno d'affetto particolare, che semp[r]e li ha dimostrato, non già obligaz[i]one, che nascesse dalla disposiz[i]one di d[ett]o Sig[no]r D[on] Biase. \_\_\_\_\_

E benché altre cose si fossero replicate, e si potessero replicare da ambe esse parti nondimeno non volendo fra di loro litigare trattandosi tra zio e nip[ote], oltreché le liti sempre devonsi togliere p[er] l'incomodo, spesa, e rancore, che seco portano; onde esse sig[no]re parti hanno il tutto rimesso a loro M[agnifici] savj respettivam[ente] da q[ua]li consideratis omnibus considerandis, e discusse p[er] aes et libra<sup>14</sup> ogni rag[i]one, e pretens[i]one, che mai avesse de p[raese]nti, o che potesse avere in avvenire essa Sig[no]ra D[onna] Teresa contro esso Sig[no]r Duca, suoi E[re]di, e suc[cesso]ri p[er] causa delle s[opr]a narrate scritte o p[er] maggioranza di prezzo | che d[ett]i beni del d[ett]o q[ua]ndam Mar[che]se [f. 189v] D[on] Biase avessero valuto | s[opr]a li beni, e rag[i]oni p[er] essi come s[opr]a ceduti, rin[unciat]i, e donati a d[ett]o S[igno]r Duca in vig[or]e della precitata rin[unc]ia, e do[nazio]ne fatta p[er] mano di d[ett]o N[ota]r Mariniello, ed ancorché si sia considerato non esservi pretens[i]one, o rag[i]one d'essa Sig[no]ra D[onna] Teresa, che militar potesse contro d[ett]o S[igno]r Duca avverso d[ett]a ces[sione], rin[unc]ia, e Do[nazio]ne, pure p[er] d[ett]a causa p[er] togliere le liti, ed anche p[er] volontà prop[ri]a d'esso S[igno]r Duca, che ha voluto continuare verso d'essa Sig[no]ra D[onna] Teresa q[ue]llo stesso affetto, che semp[r]e mai l'ha portato, ed altresì p[er] riguardo avuto [f. 70.r] da d[ett]o S[igno]r Duca al matrim[onio] p[er] lei contratto al p[rese]nte nuovam[ente] con esso S[igno]r D[on] Scipione Capano han stabilito pagarsi da d[ett]o S[igno]r Duca ad essi sig[no]re D[on] Scipione, e D. Teresa Coniugi etiam in vim \_\_\_\_\_

<sup>14</sup> - *Per aes et libra* è una forma richiesta per dare valore giuridico ad un atto legale, per es. a un testamento: «Colla moneta e colla bilancia, cioè per mezzo d'una mancipazione immaginaria nel quale Testamento intervengono il pesatore, il compratore della famiglia e non meno di cinque testimoni coi quali si può far Testamento. [...] Il pesatore era un cittadino romano che teneva una bilancia, nella quale poneva una moneta, che il compratore dell'eredità dava come prezzo immaginario al testatore.» si veda ROBERT JOSEPH POTHIER, *Le Pandette di Giustiniano*, Prato 1834, vol. III pp. 646-653.

transactionis, altri do[cat]i mille e cinquecento, o prontam[ente] o pure ad certum tempus, vel qu[an]documq[ue] colla corrispons[i]one d'annualità; e p[er] contrario ch'essa Sig[nor]a D[onna] Teresa coll'espresso cons[ens]o dispositivo, ed anche obbligativo di esso S[igno]r D[on] Scipione suo marito non solo dovesse ratificare, confirmare, ed accettare la sud[dett]a cess[i]one, rin[unci]a, e don[azion]e p[er] essa come s[opr]a fatta in benefi[ci]o di d[ett]o S[igno]r Duca suoi E[re]di, e suc[cesso]ri sin dal d[ett]o Anno 1729 p[er] m[an]o del sud[dett]o M[agnifi]co N[ota]r Mariniello, ma anche q[ua]tenus opus, et ad majore[m] cau[te]lla[m] item, et de novo farli a benefi[ci]o del med[esi]mo Sig[nor] Duca suoi E[re]di, e suc[cesso]ri coll'obbligo in s[olidu]m d'esso S[igno]r D[on] Scipione con essa Sig[nor]a D[onna] Teresa della validità ed osservanza di d[ett]a cess[i]one, rin[unci]a, e do[nazio]ne p[er] li [f. 190r] figli nascituri dal p[rese]nte matrim[onio], che potessero, o pretendessero opponerla omni futuro temp[or]e del modo che, app[ress]o amp[er]am[ente] si dirà et no[n] alias, aliter, nec alio modo etc.

---

E fatta l'asser[tiv]a pred[ett]a, e volendo esse Sig[no]re parti d[ett]o trattato p[er]fezionare, e con effetto terminarlo, e del tutto ad invice[m] [*vicendevolmente*] con publico Istr[ument]o cautelarsene; Quindi è che parim[enti] cassano, irritano, ed annullano tutte, e quals[is]ia no pretens[i]oni, proteste, o altri patti protestatim p[er] esse, e ciascu[n]a di esse, o da altri in [f. 70.v] loro n[om]e fatti, li q[ua]li come cassati, irritati, et annullati non abbiano vig[or]e, né effetto alcuno in giud[izi]o, né fuori, ma semp[r]e, ed in ogni futuro tempo s'abbiano p[er] fatti come sono in fraude del p[rese]nte contratto, ed a d[ett]i atti, proteste o altri atti protestativi esse Sig[no]re parti espressam[ente] ci rinunciano ancorché fussero rog[at]i coll'inserta f[orm]a del p[rese]nte Capitolo, o di tutto il p[rese]nte contratto.

---

In oltre essa Sig[no]ra D[onna] Teresa di sua vera, spontanea, e libera volontà, ed in vig[or]e della p[rese]nte transaz[i]one, convenz[i]one, e concordia, e coll'espresso consenso dispositivo, ed obbligativo d'esso S[igno]r D[on] Scipione nel med[esi]mo luogo p[rese]nte, dante, e prestante avendo più volte pienam[ent]e inteso il tenore della sud[dett]a cess[i]one, rin[unci]a, e do[nazio]ne, p[er] essa come s[opr]a fatta p[er] m[an]o del d[ett]o N[ota]r Mariniello così per bocca de suoi savj, e averla più volte letta, ed anche p[er] q[ua]nto di s[opr]a vi abbiamo asserito q[ue]lla [f. 190v] ave confermata, ratificata, emologata<sup>15</sup>, ed accertata conf[orm]e ratifica, emologa, ed accetta q[uest]a per la sua serie, continenza, e tenore da parola a parola, e da sil[la]ba a sil[la]ba, come giace, et q[ua]tenus opus, ed a mag[gi]or cau[te]lla, aggiungendo cau[te]lla a cau[te]lla, cumulative, non distractive, di nuovo ratificando, emologando, ed accettando [f. 71.r] il testam[ent]o di d[ett]o q[ua]ndam Marchese D[on] Biase suo Padre, giusta la sua serie, continenza, e tenore, e del disposto in esso, si chiama ben contenta, e soddisfatta colli sud[dett]i do[cat]i settemila costituiteli in sua dote da d[ett]o S[igno]r Duca in vig[or]e del precitato Istr[ument]o de Capitoli mat[rimonia]li de 29 gbre 1729 p[er] m[an]o di d[ett]o N[ota]r Mariniello, come anco p[er] l'inf[rascritt]i altri do[cat]i mille, e cinquecento, ut infra da pagarsi, e promettersi dal med[esi]mo S[igno]r Duca, con q[ua]le quantità dichiara restare, ed essere sobrabondantem[ente] sodisfatta così d'ogni pretens[i]one, parte, porz[i]one, leg[itt]ima paraggo, suplem[ent]o di leg[itt]ima, ed ogn'altro, che li potesse spettare, e competere de p[rese]nti, et in futurum sopra tutti, e quals[is]ia no suoi beni feudali, e burg[ensati]ci paterni, fraterni, sororj, zierni, averni, ed altri suoi ascendenti, e congiunti ex parte patris, e tanto in vig[or]e del sopracitato testam[ent]o fatto dal d[ett]o q[ua]ndam marche]se suo Padre, e della sud[dett]a do[nazio]ne seu fideicommisso fatto p[er] d[ett]o q[ua]ndam Reg[i]o Cons[igli]er[o], e Presid[ent]e della Reg[i]a Camme[ra] D[on] Carlo Vergara p[er] Istr[ument]o de' 8 ott[obr]e 1667 di s[opr]a citato p[er] m[an]o di d[ett]o N[ota]r Mignone | q[ua]tenus p[er] questo [f. 191r] militasse la pretens[i]one d'essa Sig[no]ra D[onna] Teresa | q[ua]nto anche generalm[ent]e in vig[or]e di

---

<sup>15</sup> - CHARLES DU FRESNE, SIEUR DU CANGE, *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis*, 1678: «EMOLOGARE, Confirmare, laudare, approbare, nostris Emologuer. Occurrit non semel apud Augustinum Mussatum de Gestis Henrici VII. lib. 1. cap. 6. lib. 3. io. 16. etc. in Hist. Dalphin. tom. 1. pag. 125. Formulari Anglic. Thomæ Madox pag. 35. apud Baluzium. Hist. Arvern. tom. 2. pag. 168. etc. Vide Homologare.

quals[ivoglia]no Testam[ent]i, do[nazio]ni, sostituz[i]oni, o fideicommissi così purificati, come purificandi [f. 71.v], legati, e di quals[isia]no altre scritte da tutto il tempo passato sin'oggi, e da oggi av[an]ti potessero spettare ad essa Sig[no]ra D[onna] Teresa ab intestato tantum, e similment[e] essa Sig[no]ra D[onna] Teresa stante la sodifaz[i]one sud[dett]a, e come dotata da parag[gi]o, ed oltre il parag[gi]o di d[ett]i suoi beni paterni, Fraternali, Sororj, Zierni, Averni, ed altri suoi ascendenti, e congiunti ex p[art]e Patris tantum quieta il med[esi]mo Sig[no]r Duca suo zio delle d[ett]e doti e d'ogni sua parte, porz[i]one, leg[itt]ima, parag[gi]o, e loro supplem[ent]o, e di tutte, e quals[ivoglia]no altre sue pretens[i]oni, rag[i]oni, ed azioni, che li competono de preterito, e potriano competerli p[er] l'avvenire s[opr]a d[ett]i suoi beni feudali, e burg[ensati]ci paterni, Fraternali, Sororj, Zierni, Averni, ed altri suoi ascendenti, e congiunti ex p[art]e Patris, acquistati e da acquistarsi, e di quals[ivoglia] leg[at]o, do[nazio]ne, e disposiz[i]one sin'ora a suo benef[ic]io forse fatte, et signanter della sua p[art]e, e porz[i]one li spettava s[opr]a l'eredità di d[ett]o q[uonda]m D[on] Biase suo P[ad]re, ed anche di ogni pretens[i]one che potesse avere p[er] causa della do[nazio]ne p[re]d[et]ta, seu fideicomm[iss]o fatto p[er] d[ett]o q[uonda]m Reg[i]o Cons[igli]ero, e Presid[ent]e D. Carlo anche p[er] le porz[i]oni di d[ett]a Mass[ari]a del Ponte non compresa nella d[ett]a do[nazio]ne e Fideicomm[iss]o, e p[er] quals[ivoglia] altra causa nulla [f. 191v] affatto esclusa, anche p[er] la tutela esercitata dal d[ett]o S[igno]r Duca, p[er] la q[ua]le anche ne lo quietano, in [f. 72r] ampliss[im]a f[orm]a. Quali p[art]e, porz[i]one, eredità, success[i]one, leg[itt]ima, parag[gi]o, pretens[i]oni, rag[i]oni, ed azioni, ed altro, ut s[upr]a s'intendino tutte incluse in d[ett]i do[cat]i ottomila, e cinquecento ut s[upr]a costituiteli in vig[or]e de sud[dett]i capitoli, e del p[rese]nte Istr[ument]o ut infra così valutate, ed aggiustate da resp[etti]vi Savj, ed anche esse parti etiam in vim transactionis etiam p[er] Aquilana[m] stip[ulatione]m et p[er] pactum de amplius non petendo, nec peti faciendo.

E di vantaggio essa Sig[no]ra D[onna] Teresa in vim Transactionis ut s[upr]a, e ratificando come s[opr]a la sud[dett]a ces[sion]e e rin[unci]a fatta p[er] m[an]o del sud[dett]o M[agnifi]co N[ota]r Mariniello di nuovo, ed a mag[gi]or caut[ela], come s[opr]a cede, e rin[unci]a con giuram[ent]o, e p[er] patto di no[n] domandare, e di non succedere tollendo se de medio, ed anche dona irr[evocabil]ment[e] tra vivi al d[ett]o S[igno]r Duca D[on] Francesco suo zio, ed alli successori suoi E[re]di, e suc[cesso]ri quals[isia]no in p[er]petuum anco estranei, ogni rag[i]one, azione, p[art]e, porz[i]one, leg[itt]ima, parag[gi]o, e loro sup[ple]mento, e quals[isia]no pretens[i]oni, ed altre rag[i]oni, che al p[rese]nte li competono, e potrebbero competerli p[er] l'avvenire s[opr]a tutti, e quals[isia]no beni p[rese]nti, e futuri rag[i]oni, eredità, e successioni sue paterne, Fraternali, Sororie, Zierne, ed Averne, ed altri suoi ascendenti, e congiunti, ex p[art]e Patris tantum | esclusi solament[e] [f. 72.v] q[ue]lli delli congiunti ex p[art]e Matris | e quals[ivoglia]no legati, succes[sio]ni, ed [f. 192r] escadenze<sup>16</sup> di quals[isia]no congiunti d'essa Sig[no]ra D[onna] Teresa ex p[art]e Patris, che alla med[esi]ma spettano, e porriano spettare, e per venire al p[rese]nte, ed in futurum così ab intestato, come per vig[or]e di qual[ivoglia] testam[ent]o, leg[at]o, e fedecomm[ess]o, anche condizionale così purificato, come purificando don[azio]ni tra vivi, o per causa di morte, o per ogn'altra rag[i]one, titolo, e causa, e per qual[ivoglia] instituz[i]one diretta, o fideicommissaria, e tanto negl'atti tra vivi, q[ua]nto in volontà per tutto il tempo passato sino alla p[rese]nte giornata, e da oggi av[ant]i si devolvessero ab intestato solament[e] per eredità, successioni, e linee sud[dett]e, e tanto per linea diretta, come coll[ateral]e o trasversale, così ascend[en]te, come discend[en]te inferiore, e sup[er]iore in quals[ivoglia] grado, et aliter undecumque quomodocumque, et qualitercumque<sup>17</sup> ac a quocumque anche per la consuetudine di Nap[oli], e per le costituz[i]oni e Capitoli del Regno, per altra quals[ivoglia] causa, o via cognita, o incognita per le q[ua]li tanto essa Sig[no]ra D[onna] Teresa, o li suoi figli nati dal p[ri]mo matrim[oni]o<sup>18</sup>, e li nascituri, e discendenti

<sup>16</sup> - Per intendere cosa siano le *escadenze* termine che designa i feudi rustici, ignobili, piani e de tabula si veda cosa ne dice GIOVANNI BATTISTA DE LUCA, *Il dottor volgare*, vol. I, Firenze 1839, p. 156.

<sup>17</sup> - La formula *undecumque quomodocumque, et qualitercumque* si può tradurre *dovunque, in qualunque modo e comunque*.

<sup>18</sup> I loro nomi non mi sono noti, ma se in futuro verò a conoscerli, ne farò qui la dovuta inserzione.

dal p[rese]nte o altro matrim[oni]o potessero pretendere, e dimandare cos'alcuna, ancorché d[ett]i figli, e discendenti di essa sig[nor]a D[onna] Teresa [f. 192v] venissero o [f. 73r] pretendessero venire ex prop[ri]a p[er]sona directe, vel indirecte, e tanto se fussero devolute, o si devolvessero in vita d'essa Sig[nor]a D[onna] Teresa, q[uan]do dopo la di lei morte ancorché essa sig[nor]a D[onna] Teresa morisse p[ri]ma della morte di colui dell'eredità di cui si tratta devono restare li di lei figli oblig[ati] ad aver rata, d[ett]a rin[unci]a subito, che volessero essere er[ed]i d'essa sig[nor]a D[onna] Teresa: intanto che ab intestato s'intendono, e siano in tutto esclusi dallo d[ett]i beni, eredità, rag[io]ni, e successioni sud[dett]e ancorché fugace speranza sussist[ess]e tanto per causa, e rag[io]ne del p[rese]nte, e del passato, come del futuro, la q[ua]le rin[unci]a, e d[onazio]ne non s'intenda ne sia, né interpretarsi possa p[er]sonale, ma reale, e s'intenda tam ad cognita, quam ad incognita, et penitus ignorata, o sia fruttuosa, e valida a benef[ici]o d'esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co e delli suoi er[ed]i, e suc[cesso]ri qualsivoglia no in p[er]petuum rebus etiam in eodem statu non p[er]manentibus, e li d[ett]i beni, e rag[io]ni come di s[opr]a rin[unci]ati, e donati vadino a benef[ici]o del d[ett]o S[igno]r Duca D[on] Francesco, e delli suoi E[re]di e suc[cesso]ri come s[opr]a.

E tanto essi Sig[or]a D[onna] Teresa, q[ua]nto esso sig[no]r D[on] Scipione coniugi a loro propri, privati, principali nomi, et in s[olidu]m dichiarano essere a pieno informati di d[ett]i legati, fideicom[miss]i, disposiz[i]o[n]i, rag[io]ni, beni, et azioni che possono spett[ar]e, e competere all'eredità di d[ett]o [f. 73v] D[on] Biase anche ereditario de suoi f[rat]elli, ed altri atti, ed avere quelli intesi, considerati, e fatti considerare da [f. 193r] loro savi, che han trattata, et indi conchiusa la p[rese]nte transaz[i]one colla sud[dett]a cess[i]one, rin[unci]a, e don[azio]ne e q[ua]nto nel p[rese]nte Istr[ument]o si conviene fermo restando l'obbligo in s[olidu]m fatto per oss[ervanz]a della quiet[anz]a, rin[unci]a, e don[azio]ne fatta per essa D[onna] Teresa sin dal d[ett]o Anno 1729 dalli sig[no]ri fu B[ar]one D[on] Nicolò, e D[on] Fran[ces]co Sifola a risp[ett]o de figli nati dal d[ett]o p[ri]mo matrim[oni]o, come da d[ett]i capitoli mat[rimon]iali rog[at]i a 29 gbre 1729, al q[ua]le obbligo non s'intende fatto pregiud[izi]o, né derog[azion]e in modo, o cos'alcuna, anche per la promessa fatta per la med[esim]a Sig[nor]a D[onna] Teresa p[ro]testatione premissa et promettono, ed in s[olidu]m s'obligano di osservare, e fare osservare, ed avere, e far avere in ogni futuro tempo per rata, grata, e ferma la p[rese]nte quiet[anz]a, cess[i]one, rin[unci]a, e do[nazio]ne come s[opr]a fatte, ed a q[ue]lle non controvenire, ne far controvenire p[er] qualsivoglia causa ancorché essa Sig[nor]a D[onna] Teresa fosse stata enormissim[ament]e lesa, vel dolo quocumq[ue], aut metu salte[m] reverentiali indotta a farle, etia[m] dolo re ipsa<sup>19</sup>, , aut ex proposito, nec directe, neq[ue] indirecte, ma sempre, ed in ogni evento debbiano sortire il loro debito effetto. Ed in caso, che li figli, e discendenti da essa [f. 193v] Sig[nor]a D[onna] Teresa o alcuno di loro volessero venire ex prop[ri]a persona tanto in vita, q[ua]nto [f. 74r] dopo la morte d'essa Sig[nor]a D[onna] Teresa p[er] qualsivoglia success[i]one come s[opr]a ancorché fosse devoluta a d[ett]i figli. E discendenti dopo la morte di essa Sig[nor]a D[onna] Teresa in tal caso tutto q[ue]llo, che p[er] d[ett]e pretendenze si conseguisse, ed avocasse p[er] d[ett]i figli, e discendenti, o p[er] alcuno di loro da esso S[igno]r Duca, e da li suoi Er[ed]i, e successori in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia causa directe, vel indirecte siano tenuti, cioè essa Sig[nor]a D[onna] Teresa così p[er] li figli nati da d[ett]o p[ri]mo matrim[oni]o | p[er] li q[ua]li resta fermo come s[opr]a anche l'obbligo a d[ett]i Sig[nor]i de Sifola | come p[er] q[ue]lli nasceranno dal p[rese]nte e da ogn'altro matrim[oni]o da essa Sig[nor]a D[onna] Teresa, e p[er] q[ue]lli del p[rese]nte matrim[oni]o siano tenuti così essi S[igno]ri D[onna] Teresa, come esso Sig[no]r D[on] Scipione, ed in s[olidu]m conforme essi Sig[no]ri D[onna] Teresa, e D[on] Scipione respettivam[ente], ed in s[olidu]m come s[opr]a promettono, e s'obligano de prop[ri]o rifarlo a d[ett]o S[igno]r Duca D[on] Francesco, et alli suoi er[ed]i, e succ[esso]ri in vig[or]e della sud[dett]a rin[unci]a, don[azio]ne, ed anche della p[rese]nte transaz[i]one con tutti i danni spese, ed inte[r]essi che p[er] ciò si patissero, o facessero etiamdio p[er] morte, e p[er] altro impedim[ent]o

<sup>19</sup> - *Raccolta delle decisioni della Ruota fiorentina dal 1700 al 1808*, Firenze 1840, T. II, p. 251: «Per l'effetto della rescissione del contratto, e quindi per condannare ancora nelle spese la parte, che vi si è opposta, basta anche il solo dolo *re ipsa*, nel qual senso dicono comunemente i Dottori, che la lesione, ed in specie quando sia enormissima si equipara fino al dolo *ex proposito*»

p[er] cui non potessero essi Sig[no]ri Coniugi respettivam[ent]e, ed in s[olidu]m, come s[opr]a adoprarsi, o far diligenza, che d[ett]i resp[ettive] figli, e discendenti non fussero ammessi a d[ett]a success[ion]e in modo ch'essi [f. 194r] Sig[no]ri Coniugi resp[ecti]ve, et in s[olidu]m come s[opr]a siano precisam[ent]e tenuti, ed obligati a tutte le cose [f. 74v] sud[dett]e rapp[resentat]e, cioè p[er] essa Sig[no]ra D[onna] Teresa, per tutti li suoi figli così nati dal p[ri]mo, come nascituri dal p[rese]nte, o altro matrim[oni]o, ed esso Sig[no]r D[on] Scipione in s[olidu]m colla med[esi]ma p[er] q[ue]lli nasceranno dal p[rese]nte tantum, e da ora p[er] allora resp[ecti]ve et in s[olidu]m si costituiscono deb[ito]ri veri, e liquidi a d[ett]o S[igno]r Duca Sig[no]r D[on] Fran[ces]co ed alli di lui er[ed]i, e suc[cesso]ri con obligo in specie così delli d[ett]i do[cat]i settemila primo loco costituite in dote d'essa Sig[no]ra D[onna] Teresa, come delli p[rese]nti do[cat]i mille, e cinquecento, che p[er] vig[or]e della p[rese]nte transa[zion]e, ut infra se li pagaranno, e prometteranno, e di tutte le altre rag[io]ni dotali, ed extradotali d'essa S[igno]ra D[onna] Teresa ne possono d[ett]i Sig[no]ri Coniugi respettivamente, ed in s[olidu]m scusarsi d'aver promesso il fatto alieno<sup>20</sup> come s[opr]a p[er] che con tale espressa legge è stata trattata la p[rese]nte transa[zion]e, ed è condisceso esso s[igno]r Duca pag[ar]e d[ett]i altri do[cat]i mille e cinquecento, altrim[ent]i non vi condiscendea, ne ciò s'intenda detto ed apposto p[er] stilo de' N[ota]ri (?), ma p[er] legge, e patto espresso, e non altrim[ent]i. Rin[uncian]do essa Sig[no]ra D[onna] Teresa con giuram[ent]o espressam[ent]e alla legi fin[ali], et toto titulo legi si unquam Cod[ice] de revocandis donationibus ac legi de insinuandis donat[ionibus], et ipsi insinuationi come cerziorata<sup>21</sup> pienam[ent]e da suoi m[agnifi]ci Avvocati\_\_\_\_\_

[f. 194v] Con patto espresso, che quando forsi li figli, che da questo p[rese]nte matrim[oni]o da d[ett]o S[igno]r D[on] Scipione nasceranno [f. 75r] da essa Sig[no]ra D[onna] Teresa colli loro discendenti in qualsivogli[ua] futuro tempo controvenissero alla cennata d[onazio]ne, cess[ion]e, rin[uncia] e do[nazio]ne [sic!] come s[opr]a nuovam[ent]e fatta da d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa a benef[ic]io di esso S[igno]r Duca anche in via p[raese]ntis transactionis, ed alla sud[dett]a accettaz[ion]e di testam[ent]o, quiet[anz]a, e tutto q[uan]to nel p[rese]nte sta convenuto, transatto, stabilito, e prom[ess]o, ed in qualsivogli[ua] modo molestassero il med[esi]mo Sig[no]r Duca D[on] Fran[ces]co o li suoi er[ed]i, e suc[cesso]ri s[opr]a li beni, rag[io]ni, ed eredità sud[dett]e, come s[opr]a rin[uncia]te, donate, e transatte ancorché d[ett]i figli, e discendenti venissero, o pretendessero venire ex prop[ri]a p[er]sona p[er] qualsivogli[ua] succes[ion]e, che fosse devoluta, o devolvesse tanto in vita, q[uan]to dopo la morte d'essa sig[no]ra D[onna] Teresa, come di s[opr]a, in tal caso ferma semp[er]e rimanente la rin[uncia], do[nazio]ne, e p[rese]nte transa[zion]e sud[dett]e, e non altrim[ent]i, ed anche fermo restando l'obligo di d[ett]i de Sifola p[er] li figli del p[ri]mo matrim[oni]o, sia tenuto esso S[igno]r D[on] Scipione conf[orm]e (?) il med[esi]mo promette, e s'obliga al suo, ed illeso prop[ri]o, privato, e p[ri]ncip[al]e nome, ed ha oblig[at]o li suoi er[ed]i, e suc[cesso]ri in s[olidu]m cavare indenne, ed illeso esso S[igno]r Duca suoi Er[ed]i, e suc[cesso]ri, e beni tutti da tal molestia, e tutto q[ue]llo che p[er] tal causa directe, vel indirecte d[ett]i figli del p[rese]nte [f. 195r] matrim[oni]o, e loro [f. 75v] discendenti in qualsivogli[ua] tempo avvocassero, conseguissero in denari, o Beni subito esso S[igno]r D[on] Scipione promette, e s'obliga di prop[ri]o denaro, o sui propri Beni pagarli, e sodisfarlo a d[ett]o S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co suoi Er[ed]i, e suc[cesso]ri con tutti i danni, spese, ed inte[re]ssi non animo intercedendi, ma p[er] tit[ol]o di mera, ed sola do[nazio]ne tra vivi, la q[ua]le do[nazio]ne da ora p[er] allora, e p[er] contro esso s[igno]r D[on] Scipione la fa al d[ett]o S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co suoi Er[ed]i, e suc[cesso]ri qualsivogli[ua]no in p[er]petuo in vig[or]e della p[rese]nte Transa[zion]e, e p[er] p[ri]ncip[al]e convenzione avuta nella p[rese]nte transa[zion]e, ancorché p[er] causa d'enorm[issim]a lesione, o p[er] altra rag[io]ne, e causa dovesse rescindersi, ed annullare volendo ciò non ost[ant]e esso S[igno]r D[on] Scipione esser tenuto all'indennità sud[dett]a, e non ost[ant]e qualsivogli[ua] decis[ion]e, o parere de Doctori, che dittasse il contrario, alle q[ua]li decis[i]oni, e pareri essi Sig[no]r

<sup>20</sup> -[Da internet] Il *Beneficio d'aver promesso il fatto alieno* è l'eccezione, mediante la quale il convenuto chiede il rigetto della domanda dell'attore, sostenendo che quanto aveva promesso non era cosa che doveva fare lui, bensì un'altra persona.

<sup>21</sup> - [Da internet] «Cerziorare: (*non comune*) nella terminologia dei burocrati, informare con dovizia di dettagli dell'atto giuridico che si intende intraprendere, certificandone l'importanza».

D[on] Scipione espressam[ent]e rin[unci]a, e promette non servirsene &c. q[ui]a sic &c. ex speciali pacto &c. Et versa vice esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co Vergara attenda la sud[dett]a ratifica fatta p[er] essa Sig[nor]a D[onna] Teresa della sud[dett]a rin[unci]a, e do[nazio]ne, e q[ue]lla nuovam[ent]e a mag[gi]or cau[te]lla della med[esi]ma, fatta nel modo sud[dett]o, ed in vigore della p[rese]nte Transaz[i]one, convenz[i]one, e concordia inita con d[ett]a sua Sig[nor]a Nip[ote], ed anco a riguardo del p[rese]nte matrim[oni]o p[er] essa nuovam[ent]e contratto [f. 76r] con esso Sig[nor] D[on] Scipione [f. 195v] ha deliberato paga[r]e a d[ett]a Sig[nor]a D[onna] Teresa d[ett]i altri do[cat]i mille, e cinquecento in q[uest]o modo cioè do[cat]i cinquecento d'essi prontam[ent]e de q[ua]li già essa Sig[nor]a D[onna] Teresa n'ha ric[evut]i do[cat]i quattrocento sin dal passato mese di marzo con polizza<sup>22</sup> n[ota]ta [in] fede diretta al B[an]co de Poveri in testa d'esso S[igno]r Duca, che disse pagarglieli p[er] conto della p[rese]nte transaz[i]one, ed altri do[cat]i cento li ricevè prontam[ente] dico prontam[ente] p[er] lo med[esi]mo B[an]co de Poveri con altra polizza n[ota]ta [in] fede p[er] lo stesso stesso B[an]co in testa del med[esi]mo Sig[nor] Duca, e p[er] esso girata ad essa Sig[nor]a D[onna] Teresa a complim[ent]o di d[ett]i doc[at]i cinquecento, ed a conto de doc[at]i mille, e cinquecento, ut s[upr]a transatti \_\_\_\_\_

E gli altri doc[at]i mille, a complimento di d[ett]i doc[at]i mille, e cinquecento esso Sig[nor] Duca stante non l'ha pronti pagarli; quindi è, ch'esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co Vergara ha promesso, e si è oblig[at]o, conf[orm]e promette, e s'obliga darli, e pagarli qui in Nap[oli] di car[li]ni d'arg[ent]o<sup>23</sup> &c. ad essa Sig[nor]a D[onna] Teresa p[rese]nte quancumque in perpetuum nulla data temporis praescriptione<sup>24</sup>, e frattanto habito riguardo, che qualora esso S[igno]r Duca pagasse prontam[ent]e d[ett]i doc[at]i mille, q[ue]lli essa Sig[nor]a D[onna] [f. 76v] Teresa impiegarebbe in compra d'annue entrate, o de stabili, e ne p[er]cepirebbe conveniente frutto, ed anco p[er] rag[i]one [f. 196r] di lucro cessante, e danno emergente, ed altresì avuto riguardo al peso che d[ett]o S[igno]r D[on] Scipione porta del p[rese]nte matrim[oni]o, e p[er] ogn'altra miglior via, et parim[ent]i p[er] convenzione fra di loro avuta esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co ha promesso, e si è oblig[at]o corrispondere, e pag[ar]e qui in Nap[oli] in benef[ici]o d'essa Sig[nor]a D[onna] Teresa, e p[er] essa a d[ett]o S[igno]r D[on] Scipione co[stan]te d[ett]o matrim[oni]o l'interessurio<sup>25</sup> d'essi d'ann[ui] [duca]ti quarantacin[que] a rag[i]one del quattro e mezzo p[er] cento in ogn'Anno semestratam[ent]e cioè in ogni sei mesi infine la mettà d'essi importante do[cat]i ventidue # 2.10<sup>26</sup>, e fare il p[ri]mo pag[ament]o del p[ri]mo semestre nel dì, che saranno passati mesi sei, e così di poi in ogni sei mesi, infine fare il pag[ament]o di d[ett]o annuo interessurio, e da d[ett]o pag[ament]o non

---

<sup>22</sup> - L'uso dei titoli rappresentativi dei depositi, e trasferibili con semplice girata, era diffuso a Napoli fin dai tempi dei banchieri privati, ma la «fede di credito», come titolo negoziabile e girabile, surrogato della moneta, fu invenzione dei banchi pubblici napoletani, a partire dalla seconda metà del secolo XVI. Tale documento fu poco diffuso nei primi tempi della vita dei banchi, poiché serviva solo per i depositi giudiziari ed i pagamenti condizionati o vincolati. La diffusione si moltiplicò, quando fu concessa al depositante la possibilità di far annotare sulla fede di credito i successivi versamenti e i prelevamenti mediante «polizze», ossia ordini di pagamento in favore di se stesso, o di altri, di parte o di tutto il credito. La polizza assumeva il nome di «notata in fede», allorché il cassiere maggiore ne annotava l'avvenuta emissione sulla fede di credito, che diveniva perciò «madre fede». Il primo banco ad introdurre i libri di notate fu il Banco dei Poveri nel 1735; ma dalla seconda metà del XVIII secolo furono adottati da tutti i banchi pubblici napoletani. [in internet, Istituto Banco di Napoli, Fondazione]

<sup>23</sup> - Durante i Regni di Carlo II, Filippo V e Carlo VI d'Asburgo e quindi da 1665 al 1734, non furono coniate monete d'oro nella zecca di Napoli.

<sup>24</sup> - Da internet: *quancumque in perpetuum nulla data temporis praescriptione*: Clausola contrattuale che rendeva possibile l'esercizio del diritto di riacquisto di un bene da parte di chi in precedenza lo aveva venduto, in un qualunque tempo futuro, senza che potesse intervenire mai alcuna prescrizione a motivo del tempo trascorso dal momento della vendita.

<sup>25</sup> - L'interesse del 4,5% calcolato su 1000 ducati, fa esattamente 45 ducati.

<sup>26</sup> - Ricordo che 1 ducato = 5 tari; 1 tari = 2 carlini; 1 carlino = 10 grana; 1 grana = 22 tornesi; per cui la metà di 45 ducati risulta essere 22 ducati + 2 tari + 10 grana.

mancare, cessare, ne ritardare p[er] quals[ivogli]a rag[io]ne, e causa, neanche di peste, o guerra, q[uo]d absit<sup>27</sup> sopravvenisse in q[ue]sto Regno, o altra mag[gior] causa, e non ostante qualsiasi eccezione, anche liquida<sup>28</sup>, prevenzione alle quali tutte esso sig[no]r Duca con giuramento in p[rese]nza mia ha rin[unciat]o, e promesso non [f. 77r] servirsene. \_\_\_\_\_

Con patto, che mancando esso S[igno]r Duca dal pag[amen]to di d[ett]i an[ui] d[ucati] quarantacinq[ue] p[er] un Anno, ed un mese continui, sia tenuto, e debbia, conf[orm]e (?) d[ett]o Sig[no]r [f. 196v] Duca promette, e s'obliga nel caso sud[dett]o subito nulla mora posposita dare, e pag[ar]e qui in Nap[oli] de car[li]ni d'rg[ent]o ad essa Sig[no]rja D[onna] Teresa d[ett]i do[cati] mille di sorte<sup>29</sup> principale una con tutta q[ue]lla rata d'interesse a quel tempo decorsa, e non pagata, ed in moneta d'arg[ent]o p[rede]tta una con tutti i danni, spese, ed i[n]te[ressi] non ost[ant]e d[ett]a dilaz[i]one di quandomunque, q[ua]le dilaz[i]one nel caso p[rede]tto s'intende estinta, e p[er] non conceduta quia sic. \_\_\_\_\_

Con altro patto, che il p[rese]nte Istr[umento] p[er] la consecuz[i]one de p[rede]tti ann[ui] [duca]ti quarantacinq[ue] d'interess[uri]o p[rede]tto semestratam[ente] come s[opr]a promessi pagare e p[er] quals[ivogli]a semestre d'essi, , e di d[ett]o lor cap[ita]le seu sorte<sup>30</sup> p[ri]n[ci]pale, dei do[cati] mille nelli casi p[rede]tti, ed in ciascuno d'essi si possi p[er] d[ett]i Sig[no]ri D[on] Scipione, e D[onna] Teresa coniugi o p[er] ciasc[un]o d'essi contro esso S[igno]r Duca D[on] Fran[ces]co criminalm[ent]e, e p[er] liquido produrre, p[resen]tare, e liquidare nella R[egia] C[amera] della S[ommari]a, ed in altro quals[ivogli]a Trib[una]le, e che in tutte le cose p[rede]tte abbia pronta parata, ed espedita esecu[z]ione, tanto reale, q[ua]nto p[er]sonale, e si possi [sic!] eseguire anche via esecu[f. 77v]tiva senza citaz[i]one della p[art]e, e non servata la f[orm]a della legge, ma solo del p[rese]nte Ist[rumen]to, ed in vig[or]e del patto, a guisa anco [f. 197r] de pig[io]ni<sup>31</sup> delle case di q[ue]sta Città di Nap[oli], ed obliganze liquide di d[ett]a G[ran] C[orte] il rito della med[esi]ma altrim[enti] dittante in quals[ivogli]a modo, non ost[ant]e, quia sic &c.

---

<sup>27</sup> - Quod absit = la qual cosa sia lontana, [equivale a "che Dio non voglia"]

<sup>28</sup> - Liquida, nei riguardi dei contendenti, vuol dire basata su circostanze di fatto fra essi non contestate. Si dice per circostanze accertate e incontestate.

<sup>29</sup> - CARLO ANTONIO VAZON, *Dizionario universale della lingua italiana*,..., tomo secondo, Livorno 1830, p.948: «Dètta. N.f. Sorte principale del debito, o sia la quantità, la somma dovuta. L. Sors, summa. [...] Detta, trovasi anche ne significato *sorte principale del credito*.» Più recentemente, *Articolo 4 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998. Interventi per l'occupazione*: «In tale ambito, tenuto conto anche della natura composita delle iniziative realizzabili con il ricorso alle disponibilità dei "Fondi per l'occupazione", sembra vada, in particolare, precisata la destinazione delle quote, a titolo di *sorte principale* e di interessi, restituite via via dai beneficiari a fronte di interventi creditizi ottenuti sotto forma di mutuo agevolato.» [I corsivi sono miei.]

<sup>30</sup> - Da internet: «E' un termine desueto per indicare il puro capitale. Anticamente sorta (o sorte in toscano antico) indicava patrimonio o capitale (Zingarelli)» Dal *Vocabolario etimologico della lingua italiana*: «Sorte: ... Ha anche il significato di Capitale di denaro dato a interesse: senso che parrebbe attinto dalla nozione di *fortuna*, ma che invece è reminiscenza della voce *Sorte* usata nei codici barbarici per designare il patrimonio inalienabile costituito da una legge antica, proveniente dal reparto de' territori fra i conquistatori o da liberalità del re. Lessicografia della Crusca in rete: «Capitale. *Definiz.*: la Sorte principale, il Fondo, e ancora quella Quantità di danari, che pongono i mercatanti in su i traffichi, che si dice anche **Corpo**. Lat. sors, caput. Gr. κεφάλαιον, ἄρχαιον.

<sup>31</sup> - Formula d'uso; si veda tra tanti, per esempio, STEFANO CAPONE, *L'opera comica napoletana (1709-1749). Teorie, autori, libretti e documenti ...*, Napoli 2007, p. 263 (ma si veda anche altro contratto a p. 260): «Con il patto che il presente istromento [...] si possa per la parte osservante contro l'inosservante produrre, presentare,, e liquidare in ogni corte, luogo, e foro, secondo la forma del rito della Gran Corte della Vicaria, e che incontinentemente abbi, et ottenghi la pronta parata, et espedita esecuzione reale, e personale, e si possa anco eseguire via exequtiva et iuris forma non servata, senza richiesta, o vero citazione di parte, solamente in virtù del presente instromento, esatto e conforme si usa nelli piggioni di case di questa città di Napoli, et pbliganze liquide di detta Gran Corte, il rito della quale et altre qualsivogliano leggi in contrario forse dittantino, non ostanti il qualsivogliano modo, alle quali ecc.»

E p[er] quals[ivog]lino citaz[io]ni forsi occorre s[opr]a il tenore, e liquidaz[i]one del p[rese]nte Ist[rumen]to esso S[igno]r Duca ha disegnato, e disegna la Curia di me p[rede]tto N[ota]ro sita sotto lo Banco de Poveri <sup>32</sup>dove risiede il m[agnifi]co N[ota]ro Fran[ces]co Ant[oni]o Pumpo di Nap[oli] mio zio nella q[ua]le citato vuole, che s'abbia siccome fosse citato di persona, e di poi si possi procedere tanto alla liquidaz[i]one del p[rese]nte Ist[rumen]to, q[ua]nto a tutti gl'altri atti incumbenti, e necessari sino alla sentenza, e sua esecuz[i]one inclusive, e promette non allegare assenza, eccez[i]one ostica<sup>33</sup>, o altra eccez[i]one opporre, né domandare il termine ad denunciandum<sup>34</sup>, il rito di d[ett]a G[ran] C[orte] altrim[enti] dittante, in quals[ivog]li a modo non ost[ant]e quia sic &c.

---

Ed hanno promesso, e convenuto esse Sig[nor]e parti, e ciasc[un]a d'esse respectiv[amente], e in s[olidu]m p[er] stipola sott[oscritt]a per una all'altra e l'altra all'una p[rese]nti p[er] la convenz[i]one, transaz[i]one, concordia, cess[i]one, rin[unci]a, promesse obblighi, e patti sud[dett]i, ed infra[scritti], e tutte le cose sud[dette]e [f. 78r], ed infra[scritte] per esse parti rispettivamen[te] fatti, e fatte semper &c. avere rati, e rate &c. e contro non fare &c. quals[ivog]li a rag[i]one q[ui]a sic.

---

In oltre si conviene p[er] legge, patto, e condiz[i]one espressa [f. 197v] la quale si abbia per apposta nrl principio, mezo e fine del p[rese]nte contratto, senza di che non si sarebbe conchiuso, che in ogni caso essa Signo[ra] D[onna] Teresa, o li suoi eredi, e succ[esso]ri venissero, o pretendessero venire contro il p[rese]nte Ist[rument]o di Transaz[i]one, e della sud[dett]a cess[i]one, rin[unci]a, e don[azio]ne per quals[ivog]li a capo, o causa nessuna esclusa, anco per causa di enormis[si]ma lesione, o quals[ivog]li a pretesto, e figurato colore; in tal caso | ferma restando la cess[i]one, rin[unci]a, e don[azio]ne sud[dett]e, come sopra fatta, e tutto quello, e q[ua]nto fra di esse parti sta nel p[rese]nte Istro[mento] conv[enuto], e stabilito | non possano essa Sig[nor]a D[onna] Teresa, o li suoi er[ed]i, e suc[cesso]ri esser intesi in giudizio, ne fuori se prima non avranno sborzato, e pagato, conforme essa D[onna] Teresa obbliga se, e d[ett]i suoi er[ed]i, e suc[cesso]ri di sborzare, e pagare nel caso p[rede]tto a d[ett]o S[igno]r Duca non solo li sud[dett]i do[cati] cento come s[opr]a p[er] essa ricevuti una con l'annualità d'essi decorrenda da oggi av[ant]i a rag[i]one del cinque per cento così [f. 78v] d[ett]a ann[ui]tà de consensu conv[enuto] per quanto importerà sin al giorno di d[ett]a controve[nzio]ne, e dal eff[etti]vo pag[amen]to di d[ett]a quantità quanto anche tutto l'interesse, che a quel tempo si ritroverà pagato da esso S[igno]r Duca e così per li sud[dett]i an[nui] do[cati] quarantacinque p[er] detta sorte di do[cati] mille p[rese]ntem[ent]e promessi, come per li an[nui] [f. 198r] duecentoquaranta p[er] la sorte di altri do[cati] seimila promessali nel precitato Istro[mento] di Capitoli mat[rimonia]li ed altresì l'int[er]esse che la med[esim]a Sig[nor]a D[onna] Teresa esigerà per li d[ocati] mille, che deve conseguire dalli sud[dett]i de Sifola, a quali furono pagati da esso S[igno]r Duca nelli med[esim]i Cap[ito]li, come sta detto di sopra, e nel caso d[ett]e sorti principali si ritrovassero restituite debbia pagarne, e restituirne il med[esim]o interesse, o s'impiegassero in compra, e restituire ancora le med[esim]e sorti principali che forsi se li saranno restituite una con tutti li danni, spese, ed int[er]esse p[er] tal causa forsi patiti, e pazienti, questo non per pena di detta controve[nz]ione, ma per espressa, e special conv[en]zione tra di esse parti avuta per capo principale della p[rese]nte transaz[i]one; non ostante quals[ivog]li a legge, decisione,

---

<sup>32</sup> - Da internet, *Istituto Banco di Napoli – Fondazione*: «Nel 1616 esso comprò, per 10.000 ducati, un palazzo del XVI secolo, di proprietà di Gaspare Ricca, in via Tribunali, dove il *Monte e Banco dei Poveri* – come si chiamò dal 1609 – vi si stabilì definitivamente l'anno successivo, e dove rimase fino alla sua soppressione.»

<sup>33</sup> - Internet: «Eccezione con la quale si eccepiva che l'interessato, al momento della notifica, si trovava fuori di casa, o lontano dalla sua patria.»

<sup>34</sup> - GREGORIO GRIMALDI, GINESIO GRIMALDI, *Istoria Delle Leggi e Magistrati del Regno Di Napoli*, Vol. 9, pp. 311 e 315: «Prammaica IV, che leggesi sotto il titolo *de Dilationibus*. Questa comincia *Sebbene le leggi comuni*, e pubblicossi agli 11 Maggio del 1612 dal Conte di Lemos [...] L'eccezioni contra le sentenze, o decreti diffinitivi per impedirne l'esecuzione, non potessero proponersi se non dopo trenta giorni, da che furono notificati, e quando si accordasse a' Procuratori il termine ad denunciandum, dovessero correre li trenta giorni da che sarà finito il termine ad denunciandum.»



o parere de Do[ttori] che dittasse il contrario [f. 79r], alle quali legge, decis[ion]e, e parere, et sig[nante]r all'allegaz[ion]e 34 del Reg[i]o Cons[igli]ero di Giorgio<sup>35</sup> essa Sig[nor]a D[onna] Teresa espressam[en]te ci rinuncia, e promette non servirsene, e si sottopone al decreto del S[acro] R[egio] C[onsiglio] interposto gionte le quattro Ruote nella causa de' Sig[nor]i Piscicelli coll'Il[ustr]e Duchessa dell'Apollosa<sup>36</sup>, ne giammai si possi il p[rese]nte patto interpretare essersi apposto per stilo de' Notari, ma si abbia conforme è legge, e conv[en]zione espressa, colla q[ua]le è stata [f. 198v] trattata, ed indi conchiusa la p[rese]nte transaz[ion]e altrim[en]ti esso Sig[nor] Duca non sarebbe condisceso a darli d[ett]i altri D[ocati] mille e cinquecento, ma avrebbe sperimentato le sue prime rag[ion]i in vigore della sud[dett]a rin[unci]a primo loco fattali da essa Sig[nor]a D[onna] Teresa per mano del sud[dett]o N[ota]r Mariniello di sop[r]a citato, e col p[rese]nte atto confermata, \_\_\_\_\_

E parim[en]ti si stabilisce, e conviene fra esse parti, che q[ua]ntocumque esso Sig[nor] Duca pagherà d[ett]i D[ocati] mille di sorte p[ri]ncip[al]e una con tutta la rata di d[ett]o an[nu]o interessurio a quel tempo decorso, e non pagato, in moneta di arf[ent]o e di denaro libero, e non soggetto a vincolo d'avvocaz[ion]e alcuno ad essi Sig[nor]i Coniugi come la poliza di tal pag[ament]o ademplita di tutti gli adempimenti necessari, e notificata a med[esi]mi S[igno]ri [f. 79v] Coniugi, o loro leg[iti]ma persona, ed in loro assenza a me pub[li]co N[ota]ro s'intendino estinti, ed affrancati a benef[ic]io di esso S[igno]r Duca di d[ett]i an[nui] D[ocati] quarantacinque, e quietato così di d[ett]a sorte, di D[ocati] mille, come di tutti l'int[ere]sse decorso, e di d[ett]a estinz[ion]e, affrancaz[ion]e, e quietanza debbiano essi Sig[nor]i Coniugi cautelarne esso S[igno]r Duca con publico Istro[m]ent[o] p[er] m[an]o mia, o d'altro pub[li]co N[ota]ro ad elez[ion]e di d[ett]o Sig[nor] Duca, [f. 199r] con tutte le caute[le], e clausole solite, e necessarie ad consilium sapientis in ampla forma \_\_\_\_\_

Ben vero a tempo del pag[ament]o di d[ett]i D[ocati] mille di sorte, q[ue]lli debbia d[ett]o S[igno]r Duca depositare in B[an]co qui in Nap[oli] residente, condizionati p[er] d[ett]i S[igno]ri Con[iu]gi impiegarsi in compra per osservanza delle cond[iz]ion[i] apponende nelle cau[te]le dotali che di breve si stipuleranno p[er] m[an]o mia tra essi Sig[nor]i coniugi e non altrim[en]ti. \_\_\_\_\_

E p[er] la reale osservanza delle cose p[rede]tte esse Sig[nor]e parti, e cias[un]a di esse per quel che a cias[un]a di esse rispett[ivamen]te, et in s[olidu]m spetta, e si appartiene, spontaneam[ente] in p[rese]nza n[ost]ra hanno oblig[at]o esse loro, e cias[un]o di loro rispettivam[ente], ed in

---

<sup>35</sup> - Giovanni Andrea Giorgio fu un Consigliere del Regio Sacro Consiglio, autore delle *Allegationum Ioan. Andreae Georgii Baronis Podariae ... Liber primus ...*, Napoli 1605. La Allegatio trigesima quarta, che è alle pp. 328-334- tratta : de pactoadiecto in transactione ut in casu litia movenda teneatur restituere accepta, ut eo non obstante possit actor litem prosequi. Si tratta di un caso simile. Su di lui ha scritto LEONARDO NICODEMO, *Addizioni copiose alla Biblioteca Napoletana del dottor Niccolo Toppi*, Napoli 1683, p. 108.

<sup>36</sup> - si veda EUGENIO TORTORA, *Nuovi documenti per la storia del Banco di Napoli*, cap. II, Napoli 1890, pp. 288-289: «Anzi si è convenuto per patto speciale, che resti impedito alla parte inosservante l'ingresso della lite, e non possa essere intesa in qualunque Tribunale, o avanti qualsivoglia Giudice, se prima non avrà fatta l'intera restituzione di tutto quello che in virtù della presente transazione, convenzione o concordia le sarà pervenuto, una con tutti li frutti percepiti. Sic ex speciali conventione, senza che possa opporsi cos'alcuna in contrario o per legge comune, o per opinione de' Dottori, o per stile de' Tribunali, de' quali dichiarano esse parti esserne a pieno informate; e, fatta la restituzione suddetta, resti nulladimeno lo presente istrumento fermo, e nel suo robore a favore della parte osservante, ed a quella restino sempre salve, intatte ed illese le sue prime ragioni, azioni e pretensioni, come di sopra né si possa pretendere dalla parte inosservante ritenzione di cos'alcuna in parte della maggior somma, che forse pretendesse, né dar pleggaria, né altra qualsivoglia cautela, ma ante in pressimi iudicii, debbia fare la totale e real restituzione suddetta in mano della parte osservante. Non ostante l'allegazione 34 del Regio Consigliero Signor Giov: Andrea di Giorgio, e qualsivogliano altre leggi, opinioni di Dottori, ed uso di giudicare in qualsivoglia Tribunale, a' qua li tutte esse parti in detti nomi, come ben intese, e certiorate da' loro savj, come di sopra, di quelle, e loro importanza ed efficacia, con giuramento hanno espressamente rinunziato, atteso con detto patto speciale si è venuto alla presente transazione; volendo esse parti, in eletti nomi, stare a tutte le leggi che dispongono la restituzione dell'acchetto e ricevuto; ed in specie alla 1. qui qui dem 16. ff de transact., alla 1. cmn proponas 17, alla 1. ubi pactum 40, ed alla leg. si quis major C. de transaction. Volendo di vantaggio e contentandosi, le medesime parti, che si debbia praticare la decisione del S. C. fatta a' 3 Dicembre 1694, nella Rota del Regio Consigliero Ciavari, con intervento del Signor Presidente del S. C. ed aggiunti, nella causa de' Signori Piscicelli, colla quale fu ordinata la restituzione dell'acchetto, una cuin fructibus, quia sic, etc.

s[olidu]m, e li loro e ciasc[un]o di loro [f. 8or] respectivam[ente], et in s[olidu]m er[ed]i, e succ[esso]ri, e beni tutti mobili, stabili, burg[ensati]ci feudali, e titolati p[rese]nti, e futuri | salvo l'assenso rispetto a' feudali | una parte all'altra, e l'altra all'una, p[rese]nti &c. sub pena &c. dupli &c. med.te &c. cum potest[ate]e cap.di &c. constituto precarii &c. et renunciaverunt &c. et iuraverunt &c.

Presentibus Opp.ni

Etracta est p[rese]nte copia cartar scriptas n.º vigintiduo, inclusa p[rese]nti, cum sub[scrip]tione mei cog[nomine] in margine cuius[que] paginae, ab actis meis, cum quibus facta collatione concordat, meliori semper salva, et in fide Ego N[otar]ius Michael Tessitore de Neap[oli] sign[nav]i